

Premesso che:

- Ai sensi dell'art 2G della *Deliberazione di Giunta Regionale n° 13899 del 1° agosto 2003 e della dgr 7728/2008* il presente regolamento modifica ed integra le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (R.R. 1/93 e successive modifiche) per quanto riguarda “le linee guida, le modalità tecniche generali ed i limiti d’esecuzione delle attività selvicolturali”  
“Gli indirizzi selvicolturali proposti si possono concretizzare in modifiche ed integrazioni alle Prescrizioni di Massima Forestale per il territorio oggetto del Piano. Saranno riportate pertanto sia l’elenco dettagliato di tutte le eventuali modifiche ed integrazioni al R.R. 1/1993, sia il testo coordinato delle P.M.P.F. risultante a seguito delle modifiche.”
- Ai sensi dell'art. 4.3 della Dgr n° 8/675, il piano di Indirizzo Modifica ed Integra l’elenco delle specie autoctone ammesse per l’esecuzione degli interventi compensativi.
- Ai sensi dell'art. 43, commi 4- 5, della l.r. 31/2008 il PIF ” I piani di indirizzo forestale, in relazione alle caratteristiche dei territori oggetto di pianificazione, delimitano le aree in cui la trasformazione può essere autorizzata; definiscono modalità e limiti, anche quantitativi, per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco; stabiliscono tipologie, caratteristiche qualitative e quantitative e localizzazione dei relativi interventi di natura compensativa, in conformità al comma 3 e al provvedimento di cui al comma 8.”

Visto il parere favorevole della Giunta Regionale espresso in data e pubblicizzato con atto n° .....del.....

Vista l’approvazione da parte della provincia pubblicizzata con atto n° del

L’assemblea delibera l’adozione del presente regolamento attuativo

Il presidente

Il segretario

Arcisate li.....

## NOTE DI LETTURA

Il presente regolamento è suddiviso in tre parti:

- La **prima parte** costituisce una sorta di testo coordinato con il R.R. 5/2007 al fine di facilitare il paragone del testo con il medesimo regolamento. A tal fine pertanto, gli articoli riportano fra parentesi la dizione “sostituito”, “modificato” o “ripreso integralmente” rispettivamente se l’articolo sia significativamente difforme, sia semplicemente modificato o coincidente rispetto al medesimo articolo del RR 5/2007. Con il termine “stralciato” sono indicati gli articoli che, pur presenti nel RR 5/2007 non sono pertinenti all’area di pianificazione e che pertanto vengono mantenuti nell’articolato normativo solo per mantenere l’articolato normativo coerente con quello del citato RR per favorirne la lettura comparata.
- La **seconda parte** tratta dei rapporti con i vari livelli di pianificazione e regola le trasformazioni del bosco nonché l’esecuzione degli interventi compensativi;
- la **terza parte** individua le specifiche forme di gestione selvicolturale distinte per destinazione funzionale e categoria forestale.

## Sommario

<b>NOTE DI LETTURA.....</b>	<b>2</b>
<b>PARTE I – NORME GENERALI.....</b>	<b>12</b>
<b>CAPO 1. NORME COMUNI A TUTTI I BOSCHI.....</b>	<b>12</b>
art 1. Ambito di applicazione .....	12
art 2. Autorizzazione paesistica e vincolo idrogeologico.....	12
art 3. Siti natura 2000 (abrogato dall'art1, comma1, lett.a) del r.r. 14 febbraio 2011, n° 1).	13
art 4. Alberi di pregio (abrogato dall'art1, comma1, lett.a) del r.r. 14 febbraio 2011, n° 1)..	13
art 5. Deroghe alle norme forestali .....	13
art 6. Autorizzazione.....	13
art 7. Silenzio assenso per interventi in deroga .....	13
art 8. Silenzio assenso per interventi nelle riserve regionali e nei parchi naturali .....	14
art 9. Denuncia d'inizio attività .....	14
art 10. Opere di pronto intervento .....	14
art 11. Procedura informatizzata.....	14
art 12. Validità del permesso di taglio.....	14
art 13. Dichiarazione di conformità tecnica (abrogato dall'art1, comma1, lett.a) del r.r. 14 febbraio 2011, n° 1).....	15
art 14. Progetto di taglio.....	15
art 15. Relazione di taglio .....	16
art 16. Esonero dalla presentazione degli allegati .....	16
art 17. Controlli .....	16
art 18. Sanzioni.....	17
art 19. Ripristino dei luoghi.....	17
art 20. Disposizioni generali sulle attività selvicolturali .....	17
art 21. Stagione silvana .....	18
art 22. Scarti delle lavorazioni .....	19
art 23. Conversioni.....	19
art 24. Alberi da destinare ad invecchiamento indefinito .....	20

art 25.	Rinnovazione artificiale .....	21
art 26.	Raccolta del terriccio e della lettiera .....	21
art 27.	Raccolta del materiale di propagazione forestale e boschi da seme .....	21
art 28.	Potature e tagli delle ceppaie .....	22
art 29.	Sradicamento di piante ceppaie .....	22
art 30.	Eliminazione di specie esotiche a carattere infestante .....	23
art 31.	Gestione dei castagneti da frutto .....	23
art 32.	Prevenzione dei pericoli in bosco e danni all'ecosistema .....	23
art 33.	Danni al soprassuolo arboreo e ai manufatti.....	24
art 34.	Prevenzione dai danni da concentrazione, avvallamento ed esbosco dei prodotti e uso di macchine operatrici .....	24
art 35.	Segnaletica .....	25
art 36.	Recinzioni e chiudende .....	25
art 37.	Manifestazioni agonistiche nelle aree boscate e nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico.....	25
art 38.	Carbonizzazione.....	26
art 39.	Norme per gli interventi in fustaia .....	26
art 40.	Norme per gli interventi nei cedui .....	27
art 41.	Periodicità dei tagli.....	27
art 42.	Norme per gli interventi in cedui sotto fustaie e nelle forme di governo miste.....	27
art 43.	Compilazione dei piani di assestamento forestale .....	27
art 44.	Piani di assestamento forestale scaduti .....	27
art 45.	Accantonamento degli utili .....	27
art 46.	Libro economico e ripresa .....	28
art 47.	Gestione selvicolturale nelle aree protette .....	28
art 48.	Prescrizioni tecniche per i siti Natura 2000 .....	28
art 49.	Caratteristiche degli impianti .....	29
art 50.	Procedure per la realizzazione e l'inventario degli impianti .....	30
art 51.	Materiale vegetale .....	30
art 52.	Divieto all'impiego di specie esotiche a carattere infestante dannose per la conservazione della biodiversità.....	31

art 53.	Interventi in caso di diffusione di organismi nocivi .....	31
art 54.	Cautele per l'accensione del fuoco nei boschi .....	31
art 55.	Interventi attivi per la prevenzione degli incendi boschivi .....	32
art 56.	Boschi danneggiati dal fuoco o da avversità meteoriche e biotiche.....	32
art 57.	Limiti al pascolo in bosco.....	32
art 58.	Tagli per la manutenzione nelle aree di pertinenza di elettrodotti.....	32
art 59.	Tagli per la manutenzione nelle aree di pertinenza di reti di pubblica utilità .....	33
art 60.	Tagli per la manutenzione nelle aree di pertinenza di viabilità, delle ferrovie e di altri manufatti	33
art 61.	Tagli per la manutenzione di opere e sezioni idrauliche.....	34
art 62.	Boschi sottoposti ai vincoli di cui all'articolo 17, r.d. 3267/1923 .....	34
art 63.	Boschi intensamente fruiti.....	35
<b>CAPO 2.</b>	<b>TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO .....</b>	<b>35</b>
art 64.	Taglio di alberi e arbusti .....	35
art 65.	Lavorazioni del terreno.....	36
art 66.	Regimazione delle acque agrarie .....	36
art 67.	Prati stabili .....	36
art 68.	Modalità di pascolo .....	36
art 69.	Pascolo eccessivo .....	37
<b>CAPO 3.</b>	<b>INFRASTRUTTURE FORESTALI ED ALTRE OPERE CHE INTERESSANO L'ECOSISTEMA FORESTALE.....</b>	<b>37</b>
art 70.	Definizioni.....	37
<i>Sezione 1.</i>	<i>VIABILITA' AGRO SILVO PASTORALE .....</i>	<i>37</i>
art 71.	Manutenzione.....	37
art 72.	Tutela della viabilità agro-silvo-pastorale.....	39
<i>Sezione 2.</i>	<i>SISTEMI DI ESBOSCO AEREI.....</i>	<i>39</i>
art 73.	Gru a cavo .....	39
art 74.	Fili a sbalzo.....	40
art 75.	Esecuzione dei tagli nei boschi pubblici e in quelli gravati da uso civico.....	40
art 76.	Infrastrutture forestali temporanee e sentieri.....	41
art 77.	Altre norme di salvaguardia idrogeologica.....	42

art 78.	Movimenti di terra per linee e condotte aeree o interrate .....	42
<b>PARTE II: RAPPORTI CON LA PIANIFICAZIONE E TRASFORMAZIONI.....</b>		<b>43</b>
<b>CAPO 1. PIANIFICAZIONE.....</b>		<b>43</b>
art 79.	pianificazione urbanistica comunale .....	43
art 80.	Rimandi alla pianificazione forestale di dettaglio – Utilizzo di fondi pubblici .....	44
art 81.	Norme a valenza paesistica .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
<b>CAPO 2. TRASFORMAZIONI E COMPENSAZIONI.....</b>		<b>46</b>
art 82.	Trasformazioni: generalità .....	46
art 83.	Trasformazioni del bosco ordinarie a fini urbanistici .....	46
art 84.	Trasformazioni del bosco ordinarie per attività agricola di collina.....	47
art 85.	Trasformazioni del bosco ordinarie per attività agricole di montagna .....	51
art 86.	Trasformazioni del bosco ordinarie per scopi paesistici .....	55
art 87.	Trasformazioni del bosco ordinarie per attività estrattive.....	56
art 88.	Trasformazioni del bosco a carattere speciale .....	56
art 89.	Applicazione del disposto di cui all’art 143, comma 4, del DLgs 42/2004.....	59
art 90.	Concordamento preventivo delle opere di compensazione .....	60
art 91.	Elaborati minimi a supporto delle trasformazioni .....	60
art 92.	Suddivisione temporale delle trasformazioni.....	60
art 93.	Localizzazione degli interventi compensativi.....	60
art 94.	Albo delle opportunità di compensazione .....	61
art 95.	Inquadramento giuridico delle aree trasformate .....	61
<b>PARTE III: NORME TECNICHE SPECIFICHE DI GESTIONE FORESTALE.....</b>		<b>62</b>
<b>CAPO 1. NOTE INTRODUTTIVE.....</b>		<b>62</b>
art 96.	Definizioni .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
<b>CAPO 2. Norme generali per i boschi d’alto fusto .....</b>		<b>62</b>
art 97.	Tagli intercalari .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
art 98.	Tagli a raso .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
art 99.	Tagli successivi .....	62
art 100.	Formazioni di origine artificiale .....	62
<b>NORME SPECIALI PER I BOSCHI A DESTINAZIONE SELVICOLTURALE “PROTETTIVA”. 62</b>		
<b>CAPO 1. Generalità .....</b>		<b>62</b>

art 101. Finalità.....	63
art 102. Pubblica utilità indifferibilità ed urgenza .....	63
<b>CAPO 2. Norme selvicolturali.....</b>	<b>63</b>
<i>Sezione 3. Faggete.....</i>	<i>63</i>
art 103. Selvicoltura adottata .....	63
art 104. Cure colturali.....	63
<i>Sezione 4. Acero-Tiglio-Frassineti.....</i>	<i>64</i>
art 105. Selvicoltura adottata .....	64
art 106. Cure colturali.....	64
<i>Sezione 5. Castagneti.....</i>	<i>64</i>
art 107. Selvicoltura adottata .....	64
art 108. Cure colturali.....	64
art 109. Ampiezza delle tagliate .....	64
<i>Sezione 6. Orno ostrieti.....</i>	<i>65</i>
art 110. Selvicoltura adottata .....	65
art 111. Cure colturali.....	65
art 112. Ampiezza delle tagliate .....	65
<i>Sezione 7. Ontaneti.....</i>	<i>65</i>
art 113. Selvicoltura adottata .....	65
art 114. Cure colturali.....	65
art 115. Ampiezza delle tagliate .....	66
<i>Sezione 8. Querceti e Quercu-carpineti.....</i>	<i>66</i>
art 116. Selvicoltura adottata .....	66
art 117. Cure colturali.....	66
<i>Sezione 9. Saliceti e formazioni igrofile in genere.....</i>	<i>66</i>
art 118. Selvicoltura adottata .....	66
art 119. Ampiezza delle tagliate .....	66
<i>Sezione 10. Robinieti.....</i>	<i>66</i>
art 120. Selvicoltura adottata .....	66
art 121. Ampiezza delle tagliate .....	67
<i>Sezione 11. Betuleti e Coryleti.....</i>	<i>67</i>

art 122. Selvicoltura adottata .....	67
art 123. Ampiezza delle tagliate .....	67
<b>NORME SPECIALI PER I BOSCHI A DESTINAZIONE SELVICOLTURALE “MULTIFUNZIONALE” .....</b>	<b>67</b>
<b>CAPO 1. Generalità .....</b>	<b>67</b>
art 124. Finalità.....	67
art 125. Pubblica utilità indifferibilità ed urgenza .....	67
<b>CAPO 2. Norme selvicolturali.....</b>	<b>67</b>
<i>Sezione 12. Faggete .....</i>	<i>68</i>
art 126. Selvicoltura adottata .....	68
art 127. Cure colturali.....	68
art 128. Ampiezza delle tagliate .....	68
<i>Sezione 13. Acero-Tiglio-Frassineti .....</i>	<i>68</i>
art 129. Selvicoltura adottata .....	68
art 130. Cure colturali.....	69
<i>Sezione 14. Castagneti .....</i>	<i>69</i>
art 131. Selvicoltura adottata .....	69
art 132. Cure colturali.....	69
art 133. Ampiezza delle tagliate .....	69
<i>Sezione 15. Ontaneti.....</i>	<i>69</i>
art 134. Selvicoltura adottata .....	69
art 135. Cure colturali.....	70
art 136. Ampiezza delle tagliate .....	70
<i>Sezione 16. Querceti e Quercocarpinetti.....</i>	<i>70</i>
art 137. Selvicoltura adottata .....	70
art 138. Cure colturali.....	70
art 139. Ampiezza delle tagliate .....	70
<i>Sezione 17. Saliceti e formazioni igrofile in genere.....</i>	<i>71</i>
art 140. Selvicoltura adottata .....	71
art 141. Ampiezza delle tagliate .....	71
<i>Sezione 18. Robinieti .....</i>	<i>71</i>



art 142. Selvicoltura adottata .....	71
art 143. Ampiezza delle tagliate .....	71
<i>Sezione 19. Orno-ostryeti</i> .....	71
art 144. selvicoltura adottata .....	71
art 145. Ampiezza delle tagliate .....	71
<i>Sezione 20. Pinete di Pino Silvestre</i> .....	72
art 146. Selvicoltura adottata .....	72
art 147. Cure colturali.....	72
art 148. Ampiezza delle tagliate .....	72
<b>NORME SPECIALI PER I BOSCHI A DESTINAZIONE SELVICOLTURALE “PRODUTTIVA”</b>	<b>72</b>
<b>CAPO 1. Generalità</b> .....	<b>72</b>
art 149. Finalità.....	72
<b>CAPO 2. Norme selvicolturali</b> .....	<b>72</b>
<i>Sezione 21. Faggete</i> .....	72
art 150. Selvicoltura adottata .....	72
art 151. Cure colturali.....	73
art 152. Ampiezza delle tagliate .....	73
<i>Sezione 22. Acero-Tiglio-Frassineti</i> .....	73
art 153. Selvicoltura adottata .....	73
art 154. Cure colturali.....	74
<i>Sezione 23. Castagneti</i> .....	74
art 155. Selvicoltura adottata .....	74
art 156. Cure colturali.....	74
art 157. Ampiezza delle tagliate .....	74
<i>Sezione 24. Orno ostrieti</i> .....	74
art 158. Selvicoltura adottata .....	74
art 159. Cure colturali.....	75
art 160. Ampiezza delle tagliate .....	75
<i>Sezione 25. Ontaneti</i> .....	75
art 161. Selvicoltura adottata .....	75
art 162. Cure colturali.....	75

art 163. Ampiezza delle tagliate .....	75
<i>Sezione 26. Querceti e Querco-carpineti.....</i>	<i>76</i>
art 164. Selvicoltura adottata .....	76
art 165. Cure colturali.....	76
art 166. Ampiezza delle tagliate .....	76
<i>Sezione 27. Saliceti e formazioni igrofile in genere.....</i>	<i>76</i>
art 167. Selvicoltura adottata .....	76
art 168. Ampiezza delle tagliate .....	76
<i>Sezione 28. Robinieti .....</i>	<i>76</i>
art 169. Selvicoltura adottata .....	76
art 170. Ampiezza delle tagliate .....	77
<i>Sezione 29. Pinete di Pino Silvestre .....</i>	<i>77</i>
art 171. Selvicoltura adottata .....	77
art 172. Cure colturali.....	77
art 173. Ampiezza delle tagliate .....	77
<i>Sezione 30. Rimboschimenti.....</i>	<i>78</i>
art 174. Linee di indirizzo selvicolturale.....	78
<i>Sezione 31. Impianti produttivi .....</i>	<i>78</i>
art 175. Criteri generali di gestione .....	78
<b>CAPO 3. NORME SPECIALI PER I BOSCHI A DESTINAZIONE SELVICOLTURALE</b>	
<b>MULTIFUNZIONALE CON ATTITUDINE “STORICO-PAESISTICA” .....</b>	<b>78</b>
<i>Sezione 32. Generalità.....</i>	<i>78</i>
art 176. Finalità.....	78
art 177. Gestione .....	78
<i>Sezione 33. Norme selvicolturali.....</i>	<i>78</i>
art 178. Indirizzi selvicolturali generali.....	78
<b>CAPO 4. NORME SPECIALI PER I BOSCHI A DESTINAZIONE SELVICOLTURALE</b>	
<b>MULTIFUNZIONALE CON ATTITUDINE “TURISTICA-RICREATIVA” .....</b>	<b>79</b>
<i>Sezione 34. Generalità.....</i>	<i>79</i>
art 179. Finalità.....	79
art 180. Gestione .....	79

<i>Sezione 35. Norme selvicolturali.....</i>	<i>79</i>
art 181. Indirizzi selvicolturali generali.....	79
<b>CAPO 5. NORME SPECIALI PER I BOSCHI A DESTINAZIONE “NATURALISTICA” .....</b>	<b>79</b>
<i>Sezione 36. Generalità.....</i>	<i>79</i>
art 182. Indirizzi gestionali .....	79
<b>NORME FINALI .....</b>	<b>79</b>
art 183. Sostituzione .....	80
art 184. Sanzioni.....	80
art 185. Norme finali e transitorie.....	80
art 186. Allegati .....	80
<b>ALLEGATO N°1: ELABORATI TECNICI MINIMI A SUPPORTO DELLE DOMANDE DI TRASFORMAZIONE DEI BOSCHI .....</b>	<b>80</b>
<b>ALLEGATO N°2: ELENCO DELLE SPECIE AUTOCTONE IMPIEGABILI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI COMPENSATIVI.....</b>	<b>81</b>

## **PARTE I – NORME GENERALI**

### **CAPO 1. NORME COMUNI A TUTTI I BOSCHI**

#### *art 1. Ambito di applicazione*

1. Le presenti prescrizioni costituiscono regolamento attuativo del Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana del Piambello per la parte corrispondente ai territori dei comuni precedentemente appartenenti alla CM della Valceresio. Esse si applicano ai terreni sottoposti a vincolo idrogeologico e al Vincolo per altri scopi di cui al r.d. 3267/1923, e ai boschi della Comunità Montana del Piambello limitatamente al territorio della ex Comunità Montana della Valceresio (con esclusione delle zone di competenza del Parco Regionale Campo dei Fiori, così come individuati nella cartografia allegata al Piano di indirizzo forestale (PIF). Il Piano viene comunque aggiornato integralmente al decimo anno dalla data di approvazione. E' altresì facoltà dell'Ente Forestale procedere alla sua revisione in epoca intermedia sulla base di specifiche esigenze territoriali o di adeguamenti normativi.
2. Le norme selvicolturali di cui alla parte III del presente regolamento sono vincolanti per coloro che eseguono i seguenti interventi:
  - a. Interventi autorizzati ai sensi dell'art. 7, ove tecnicamente possibile
  - b. Interventi per i quali sia richiesto il progetto di taglio ai sensi dell'art 14
  - c. Interventi di cui all'art 20 comma 4 bis
  - d. Utilizzazioni in boschi di proprietà pubblica con obbligo di contrassegnatura ai sensi dell'art 75, comma 2ter
  - e. Interventi che beneficiano di contributi pubblici
  - f. Interventi compensativi a seguito di autorizzazione alla trasformazione del bosco
3. Ogni altro intervento selvicolturale non ricadente entro i casi di cui al precedente comma 2, è normato dagli articoli da 39 a 42 del vigente r.r. 4i5/2007 e s.s.m.i.
4. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 50, comma 11, della l.r. 31/2008, gli interventi disciplinati non comportano in alcun caso la trasformazione del bosco, ovvero il cambio di destinazione d'uso da bosco ad altra coltura o a uso del suolo non forestale.
5. Le definizioni tecniche relative al presente regolamento sono contenute nell'allegato A del Reg Reg 5/2007 e s.s.m.i.
6. Ai sensi e per gli effetti dell'art 3 delle norma paesistica del PTR, il presente Piano di Indirizzo ha valenza paesistica nell'ambito delle proprie competenze.

#### *art 2. Autorizzazione paesistica e vincolo idrogeologico*

1. Tutti i tagli, compreso il taglio a raso, le altre attività selvicolturali, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria della viabilità agrosilvo-pastorale, eseguiti in conformità all'articolo 50 della l.r. 31/2008, al presente regolamento e alla pianificazione forestale, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, secondo quanto previsto dall'articolo 149, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e all'articolo

6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) e sono considerati interventi di irrilevante impatto sulla stabilità idrogeologica dei suoli, secondo quanto previsto dall'articolo 44, comma 6, lettera b), della l.r. 31/2008.(4)

*art 3. Siti natura 2000 (abrogato dall'art1, comma1, lett.a) del r.r. 14 febbraio 2011, n° 1)*

*art 4. Alberi di pregio (abrogato dall'art1, comma1, lett.a) del r.r. 14 febbraio 2011, n° 1)*

*art 5. Deroghe alle norme forestali*

1. I piani di assestamento forestale e i piani di indirizzo forestale possono derogare al presente regolamento, previo parere obbligatorio e vincolante della Giunta regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, della l.r. 31/2008.(7)
2. Le prescrizioni tecniche selvicolturali previste dagli strumenti di pianificazione forestale e delle aree protette vigenti al momento di entrata in vigore del presente regolamento mantengono la loro validità fino alla loro scadenza o revisione.

*art 6. Autorizzazione*

1. All'interno delle aree protette, i tagli colturali conformi alle disposizioni del presente regolamento e alla pianificazione forestale possono essere realizzati, fino all'approvazione del piano di indirizzo forestale, previa autorizzazione prevista dall'articolo 50, comma 7, della l.r. 31/2008.(8).
2. Tale autorizzazione è rilasciata dall'ente forestale entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza, alla quale sono allegati i documenti tecnici previsti dagli articoli 14 e 15.(9)

*art 7. Silenzio assenso per interventi in deroga*

1. L'esecuzione di tagli o di altre attività selvicolturali in deroga alle disposizioni del presente regolamento o della pianificazione forestale può essere autorizzata dall'ente forestale nei seguenti casi:
  - a) tagli o attività finalizzate alla prevenzione del dissesto idrogeologico o di danni a persone o cose;
  - b) tagli o attività finalizzate a interventi urgenti di salvaguardia o conservazione di habitat di specie animali e vegetali tutelati dalla normativa comunitaria;
  - c) negli altri casi previsti dal presente regolamento.
2. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 deve essere adeguatamente motivata dal richiedente mediante relazioni o progetti tecnici, firmati da professionisti abilitati.
3. L'ente forestale può vietare l'intervento o impartire particolari prescrizioni entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Tale termine è ridotto a dieci giorni nel caso di opere o lavori di pronto intervento di cui all'articolo 10.

4. L'autorizzazione s'intende rilasciata qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro i termini di cui al comma 3. La richiesta di integrazioni da parte dell'ente forestale sospende la decorrenza dei termini per il silenzio assenso.

*art 8. Silenzio assenso per interventi nelle riserve regionali e nei parchi naturali*

1. Dopo l'approvazione del piano di indirizzo forestale, l'esecuzione di tagli o di altre attività selvicolturali conformi alle disposizioni del presente regolamento e al piano di indirizzo forestale, da realizzarsi nelle riserve regionali e nei parchi naturali compresi nei parchi regionali, è soggetta ad autorizzazione da parte dell'ente forestale. Alla richiesta di autorizzazione sono allegati i documenti tecnici previsti dagli articoli 14 e 15. L'autorizzazione s'intende rilasciata qualora l'ente forestale non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

*art 9. Denuncia d'inizio attività*

1. Fatti salvi i casi previsti dagli articoli 3, 4, 6, 7 e 8, i tagli e le altre attività selvicolturali possono essere intraprese immediatamente dopo la presentazione all'ente forestale della denuncia di inizio attività. Alla denuncia di inizio attività sono allegati i documenti tecnici previsti dagli articoli 14 e 15.

*art 10. Opere di pronto intervento*

1. Le opere considerate di pronto intervento in base all'articolo 52, comma 3, della l.r. 31/2008 possono essere realizzate senza autorizzazione per il vincolo idrogeologico nei soli casi di somma urgenza, previa comunicazione scritta all'ente competente al rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo

*art 11. Procedura informatizzata*

2. Le istanze di autorizzazione previste dagli articoli 6, 7 e 8 e la denuncia di inizio attività prevista dall'articolo 9 sono presentate tramite procedura informatizzata.
3. Le modalità di accesso e di funzionamento della procedura informatizzata sono stabilite con apposito provvedimento della competente struttura della Giunta regionale, da emanarsi entro l'entrata in vigore del presente regolamento.

*art 12. Validità del permesso di taglio*

1. Il permesso di esecuzione di tagli o altre attività selvicolturali è di ventiquattro mesi dalla presentazione della denuncia di inizio attività di cui all'articolo 9 o dall'acquisizione dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 6, 7 e 8.
2. Qualora sia predisposto il piano di utilizzazione forestale ai sensi dell'articolo 14, comma 5, la validità del permesso di taglio è di cinque anni.

*art 13. Dichiarazione di conformità tecnica (abrogato dall'art1, comma1, lett.a) del r.r. 14 febbraio 2011, n° 1)*

*art 14. Progetto di taglio*

1. Le istanze di autorizzazione di cui agli articoli 6, 7 e 8 e le denunce di inizio attività di cui all'articolo 9 relative agli interventi di utilizzazione forestale che interessino superfici pari o superiori a due ettari di superficie boscata sono accompagnate da un progetto di taglio, redatto da un dottore forestale o agronomo con funzione anche di direttore dei lavori, con i seguenti contenuti:
  - a) relazione, con cui si specifica ubicazione e superficie del bosco da tagliare, tipo forestale, specie legnosa, età media, sistema selvicolturale utilizzato, provvigione e ripresa stimata, modalità tecniche per ottenere la rinnovazione;
  - b) eventuali rischi ambientali e misure adottate;
  - c) piedilista di contrassegnatura o martellata, che indichi le piante da abbattere per la componente a fustaia nonché le riserve e le matricine nei cedui;
  - d) relazione sui metodi di esbosco;
  - e) cartografia catastale;
  - f) corografia;
  - g) cartografia indicante i tipi forestali su cui si interviene nonché la localizzazione spaziale e temporale degli
  - h) interventi;
  - i) indicazione dell'esecutore delle attività selvicolturali.
- 1 bis. Il piedilista di contrassegnatura non è obbligatorio in caso di conversioni a fustaia di cedui invecchiati.
  1. Qualora l'esecutore delle attività selvicolturali sia un'impresa boschiva iscritta all'albo di cui all'articolo 57, della l.r. 31/2008 o con analoga qualifica attestata da altre regioni o altri Stati membri dell'Unione europea la superficie boscata oltre la quale è necessario il progetto di taglio è elevata a sei ettari.
  2. Qualora l'esecutore delle attività selvicolturali non sia noto al momento della presentazione del progetto, il suo nominativo può essere comunicato all'ente forestale in un secondo tempo, purché prima che abbia inizio l'attività selvicolturale.
  3. Nel caso di enti pubblici, il progetto di taglio contiene anche il verbale di stima del prezzo di macchiatico o di vendita e il capitolato d'oneri generale o particolare.
  4. Sono altresì accompagnate da un progetto tutte le istanze di cui all'articolo 7 che prevedono l'esecuzione di attività selvicolturali.
  5. In caso di istanze che riguardino utilizzazioni su superfici di oltre quindici ettari nei cedui e di oltre trenta ettari nelle fustaie, il progetto di taglio prevede un piano di utilizzazione forestale, consistente in un cronoprogramma dettagliato degli interventi previsti in un periodo di cinque anni.
  6. Al termine dell'intervento, il progettista redige una dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori previsti nel progetto e la invia all'ente forestale.

*art 15. Relazione di taglio*

1. Le istanze di autorizzazione di cui agli articoli 6, 7 e 8 e le denunce di inizio attività di cui all'articolo 9 relative agli interventi di utilizzazione forestale e ai diradamenti di boschi assoggettati al piano di assestamento forestale, di qualsiasi superficie o entità, conformi alle previsioni dei piani approvati, sono accompagnate da una relazione di taglio, redatta da parte di un dottore forestale o agronomo.
2. La relazione di cui al comma 1 contiene:
  - a) estremi del piano forestale, aree interessate dal taglio;
  - b) relazione di conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni e le previsioni del piano;
  - c) piedilista di contrassegnatura o martellata, obbligatorio solo per le utilizzazioni, che indichi le piante da abbattere per la componente a fustaia nonché le riserve e le matricine nei cedui;
- 2 bis. Il piedilista non è obbligatorio in caso di conversioni a fustaia di cedui invecchiati.
3. Nel caso di utilizzazioni e diradamenti che interessino una superficie inferiore a un ettaro e mezzo, la relazione può essere redatta da una guardia boschiva comunale.

*art 16. Esonero dalla presentazione degli allegati*

1. Gli allegati previsti dagli articoli 14 e 15 non sono necessari qualora il taglio interessi esclusivamente piante morte, sradicate o col tronco spezzato.
- 1 bis. Il progetto di taglio non è necessario nei casi in cui è prevista la relazione di taglio

*art 17. Controlli*

1. I tagli e le altre attività selvicolturali sono sottoposte a controllo annuale da parte degli enti forestali, che possono avvalersi degli altri soggetti competenti ai sensi dell'articolo 61, della l.r. 31/2008, riguardante:
  - a) un campione, scelto a caso o eventualmente in parte in base a fattori di rappresentatività individuati dalla competente struttura regionale, pari almeno al due per cento delle istanze di taglio o di altre attività selvicolturali. Il campione è estratto, sorteggiandolo dalla popolazione di istanze di competenza. Tale popolazione è costituita da tutte le istanze il cui permesso di taglio è in corso di validità e da tutte le istanze il cui permesso di taglio è scaduto da meno di un anno.
  - b) tutti i tagli e le altre attività selvicolturali iniziati senza presentazione di regolare istanza ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9, o senza presentazione degli allegati prescritti dagli articoli 14 e 15 dei quali l'ente forestale venga a conoscenza;
  - c) tutti i tagli e le altre attività selvicolturali per i quali siano state impartite prescrizioni tecniche da parte dell'ente forestale, in particolare con riguardo alla rinnovazione artificiale.
2. Gli enti competenti informano la Giunta regionale circa l'esito dei controlli.



**art 18. Sanzioni**

1. Le violazioni delle disposizioni del presente regolamento sono soggette, alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 61, della l.r. 31/2008.
2. i proventi delle sanzioni previste dai restanti commi dello stesso articolo sono destinati:
  - a) alle cure colturali dei boschi previste dalla pianificazione forestale di cui all'articolo 47 della l.r. 31/2008;
  - b) ad opere di pronto intervento di cui all'articolo 52, comma 3, della l.r. 31/2008;
  - c) alla creazione di nuovi boschi;
  - d) alla manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale esistenti;
  - e) alla prima stesura dei piani di indirizzo forestale;
  - f) ad iniziative di informazione, divulgazione e assistenza tecnica sulle attività selvicolturali.

**art 19. Ripristino dei luoghi**

1. Ai sensi dell'articolo 61, comma 4 della l.r. 31/2008, chiunque distrugga o danneggi il suolo o il soprassuolo è tenuto al ripristino ed al recupero ambientale dei luoghi. Qualora il trasgressore non ottemperi, gli enti forestali, previa diffida, dispongono l'esecuzione degli interventi con oneri a carico del trasgressore stesso.

**art 20. Disposizioni generali sulle attività selvicolturali**

1. Tutti i tagli dei boschi e in particolare le utilizzazioni devono, nel rispetto dei principi della sostenibilità, garantire la continuità, la perpetuità ed il miglioramento ecologico e strutturale delle formazioni boschive.
2. Gli interventi di gestione forestale sono suddivisi in tre tipologie:
  - a) interventi di gestione forestale per tutti i boschi;
  - b) interventi di gestione forestale per i soli boschi ricadenti in aree assoggettate a piano di assestamento forestale;
  - c) interventi di gestione forestale per le aree protette (parchi e riserve regionali, nonché siti Natura 2000).
3. Gli interventi di utilizzazione forestale possono essere realizzati su una superficie non superiore a cento ettari per istanza, esclusi i casi di pronto intervento e di lotta fitosanitaria. Nei comuni classificati dall'ISTAT di pianura o di collina il limite massimo è di trenta ettari.
4. I diradamenti e le utilizzazioni che interessino una superficie pari o superiore a un ettaro di superficie boscata possono essere realizzati soltanto da
  - a) imprese agricole iscritte all'albo delle imprese agricole qualificate, definito dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57);
  - b) imprese boschive di cui all'articolo 57 della l.r. 31/2008 o con analoghe qualifiche attestata da altre regioni o altri Stati membri dell'Unione europea;
  - c) consorzi forestali di cui all'articolo 56 della l.r. 31/2008;

d) enti pubblici.

4 bis. I tagli relativi a una massa di legname superiore a cento metri cubi lordi possono essere eseguiti soltanto:(39)

a) in caso di utilizzazioni, dai soggetti di cui al comma 4, lettera b);

b) in caso di diradamenti, dai soggetti di cui al comma 4, lettere b) e c), nonché dall'ERSAF.

4 ter. Ai fini del presente regolamento si considera singolo intervento ciò che viene richiesto al taglio sulla medesima proprietà in due anni. Nel caso di boschi soggetti a uso civico, si considera singolo intervento ciò che viene assegnato agli aventi diritto nell'arco di due anni.

#### *art 21. Stagione silvana*

1. Nel ceduo e nel ceduo sotto fustaia le operazioni di taglio o di utilizzazione del bosco sono permesse:
    - a) dal 15 ottobre al 31 marzo alle quote inferiori a seicento metri sul livello del mare;
    - b) dal 1 ottobre al 15 aprile alle quote comprese tra seicento e mille metri sul livello del mare;
    - c) dal 15 settembre al 15 maggio oltre mille metri sul livello del mare.
  2. Nel caso di stazioni con condizioni microclimatiche particolari, gli enti forestali possono anticipare o posticipare le date di cui al comma 1 fino ad un massimo di quindici giorni.
  3. Nel caso di andamenti stagionali particolarmente anomali, gli enti forestali possono anticipare o posticipare le date di cui al comma 1 fino ad un massimo di quindici giorni.
- 3 bis. Nei siti Natura 2000 non possono essere posticipate le date di cui al comma 1.
4. Sono permessi tutto l'anno:
    - a) i tagli di utilizzazione delle fustaie;
    - b) i diradamenti e gli sfolli di tutti i boschi;
    - c) i tagli di conversione dei cedui;
    - d) i tagli di piante morte, sradicate o spezzate, quelli di pronto intervento, fitosanitari o per la tutela della pubblica incolumità.
  5. Sono permesse dall'1 agosto fino ai termini di cui al comma 1 le ripuliture. Qualora queste siano realizzate in concomitanza degli interventi di cui al comma 4, sono permesse tutto l'anno.
  6. In ogni caso le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso devono concludersi entro trenta giorni dai termini di cui al comma 1 o, negli altri casi, entro trenta giorni dal termine del taglio. I termini sono sospesi in caso di impraticabilità della stazione per innevamento o altre avversità atmosferiche.
  7. Gli enti forestali, attraverso la pianificazione forestale, possono ridurre la durata della stagione silvana per motivate esigenze legate alla tutela della fauna selvatica o della flora nemorale o per altre necessità. Le attività selvicolturali legate al pronto intervento o alla difesa fitosanitaria non possono subire ulteriori limitazioni. Le aree in cui la stagione silvana è ridotta devono essere identificabili anche attraverso la procedura informatizzata.

**art 22. Scarti delle lavorazioni**

1. Il materiale vegetale non asportato dal bosco a seguito di tagli o altre attività selvicolturali, quali ramaglia e cimari, deve essere:
  - a) raccolto in andane o cataste stabili in bosco;
  - b) sminuzzato mediante triturazine e distribuito sull'area interessata al taglio;
  - c) bruciato, secondo limiti e modalità riportate negli articoli 54 e seguenti;c bis) tagliato in pezzi lunghi non più di un metro o, nel caso di tronchetti di diametro inferiore a venti centimetri, in pezzi lunghi non più di due metri e distribuito sull'area interessata al taglio.
2. L'area occupata dal materiale di cui al comma 1 non può ricoprire le ceppaie presenti in bosco e nuclei significativi di rinnovazione.
3. È vietato:
  - a) localizzare le andane o le cataste in prossimità di corsi o specchi d'acqua, viabilità ordinaria o agro-silvopastorale,
  - b) ferrovie, sentieri, viali tagliafuoco, linee elettriche e telefoniche
  - c) realizzare andane di dimensioni superiori a quindici metri di lunghezza e cinque metri di larghezza e disporle sui versanti lungo le linee di massima pendenza, nonché realizzare cataste di dimensioni superiori a cinque metri steri.3 bis. Per favorire la cippatura o l'asportazione, è consentito realizzare cataste di dimensioni maggiori di quelle indicate al comma 3, lettera b), solo se temporanee, ossia della durata massima di otto mesi. A quote inferiori a seicento metri, la durata massima è di quattro mesi.
- 3 ter. Nelle aree boschive non in rinnovazione, l'ente forestale può autorizzare che la ramaglia sia lasciata intera e sparsa su tutta la superficie interessata, fatti salvi i divieti di cui al comma 3.

**art 23. Conversioni**

1. La conversione del bosco da fustaia a ceduo è vietata:
  - a) nelle fustaie esistenti;
  - b) nei cedui già sottoposti ad avviamento all'alto fusto;
  - c) nei boschi di neoformazione da avviare a fustaia in base al comma 3.
2. Per la prevenzione del dissesto idrogeologico, la conversione del bosco da fustaia a ceduo è permessa nelle stazioni, individuate dai piani di indirizzo forestale o dai piani di assestamento forestale, che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:
  - a) accentuata acclività, indicativamente superiore a 35 gradi;
  - b) possibile induzione di dissesto provocato anche dall'eccessivo peso o dall'altezza elevata dei fusti.
3. Sono avviati a fustaia i boschi di neoformazione costituiti in prevalenza da latifoglie appartenenti alle seguenti specie: farnia, rovere, faggio, noce, frassino maggiore, acero riccio, acero montano, tiglio, ontano nero. Sono altresì avviati a fustaia gli imboschimenti e i rimboschimenti. I piani di indirizzo forestale o i

piani di assestamento forestale possono prevedere motivate eccezioni per motivi naturalistici, paesaggistici o di protezione del suolo.

4. Per motivi di rilevante difesa idrogeologica o fitosanitaria e su proposta motivata del servizio fitosanitario regionale, gli enti forestali possono autorizzare, con le modalità di cui all'articolo 7, deroghe al divieto di conversione del bosco da fustaia a ceduo.

4 bis. Nei tagli di avviamento all'alto fusto, dopo il primo intervento di conversione devono rimanere almeno seicento fusti per ettaro, scelti tra quelli nati da seme o tra i polloni migliori, dominanti e ben affrancati. Nei boschi già radi prima dell'intervento devono rimanere almeno due polloni per ogni ceppaia, scelti tra quelli di maggior diametro, meglio conformati e vigorosi.

*art 24. Alberi da destinare ad invecchiamento indefinito*

1. Ai fini del mantenimento e dell'incremento della biodiversità, sia nelle fustaie che nei cedui, sono obbligatori l'individuazione e il rilascio per l'invecchiamento indefinito di almeno un albero ogni cinquemila metri quadrati, o loro frazione, di bosco soggetto a utilizzazione. Gli alberi possono essere rilasciati a gruppi. L'obbligo del rilascio sussiste anche nel caso di taglio a raso delle fustaie o dei cedui. Sono esonerati dall'obbligo di rilascio i castagneti da frutto e i boschi soggetti a manutenzione in base agli articoli 58, 59, 60 e 61.
  2. Gli alberi rilasciati sono contrassegnati a cura dell'utilizzatore con un bollo di vernice gialla indelebile o mediante apposito contrassegno con numerazione progressiva fornito dall'ente forestale.
  3. Gli alberi rilasciati devono avere le seguenti caratteristiche:
    - a) essere in buone condizioni vegetative; sono tollerate piccole cavità, che non compromettano la stabilità della pianta, utilizzate o utilizzabili come tane o rifugio da specie animali;
    - b) avere un buon portamento ed essere piante dominanti;
    - c) essere nate da seme o, in mancanza, essere polloni ben conformati e affrancati;
    - d) essere di buon aspetto paesaggistico e avere un diametro di almeno 30 cm
  - d bis) non appartenere a specie esotiche a carattere infestante di cui all'allegato B del r.r. 5/2007
  - d ter) appartenere preferibilmente alle seguenti specie: ~~abeto bianco~~<sup>4</sup>, acero riccio, cerro, ciavardello, ciliegio selvatico, farnia, leccio, noce, olmo ciliato, ontano nero, ~~pine comune~~, pioppo bianco, quercia crenata, rovere, tasso
  4. Gli alberi rilasciati non possono essere tagliati, salvo che costituiscano pericolo per persone o cose e, in caso di morte, devono essere sostituiti in occasione della successiva utilizzazione.
  5. Gli alberi rilasciati sono conteggiati nel novero delle matricine e delle riserve.
- 5 bis) Durante la stesura dei piani di assestamento forestale e, con il consenso del proprietario, durante la stesura dei piani di indirizzo forestale è possibile individuare e contrassegnare gli alberi da salvaguardare per l'invecchiamento indefinito, indicandone l'esistenza negli elaborati di piano.

*art 25. Rinnovazione artificiale*

1. La rinnovazione artificiale è realizzata, entro un anno dalla fine del taglio di utilizzazione, nei seguenti casi:
  - a) quando prevista dagli allegati tecnici all'istanza di taglio;
  - b) quando imposta dall'ente forestale;
  - c) in assenza di rinnovazione naturale.
2. Le specie utilizzate devono corrispondere ai tipi forestali del bosco in cui si interviene ed è vietato utilizzare specie esotiche non comprese nell'allegato C del r.r. 5/2007. In situazioni ecologiche difficili, l'ente forestale può autorizzare, ai sensi degli articoli 6, 7 e 8, l'uso di specie esotiche a carattere non infestante.
3. L'impianto di rinnovazione artificiale presenta le seguenti caratteristiche:
  - a) il numero di piantine da mettere a dimora è commisurato alle caratteristiche stazionali ed alla tipologia forestale del contesto ma non è inferiore a duemilacinquecento unità ad ettaro;
  - b) il numero di piantine di specie arbustive non può essere superiore ad un quarto del totale, con preferenza di specie baccifere.
4. Eventuali deroghe alle caratteristiche dell'impianto possono essere autorizzate dall'ente forestale a seguito di richiesta motivata.
5. Nei primi tre anni dall'impianto le piantine sono oggetto di manutenzione, in particolare mediante taglio della vegetazione invadente e sono sostituite in caso di fallanze superiori al dieci per cento.
6. Il materiale vegetale utilizzato corrisponde alle prescrizioni di cui all'articolo 51.
7. L'obbligo di effettuare la rinnovazione artificiale esclude il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione d'uso del bosco per un periodo di venti anni dall'esecuzione dell'intervento di rinnovazione

*art 26. Raccolta del terriccio e della lettiera*

1. È permessa la raccolta di lettiera esclusivamente:
  - a) a fini agricoli, da parte di aziende agricole sui terreni da loro condotti
  - b) a fini di prevenzione degli incendi da parte dei soggetti competenti o interessati, nelle aree entro trenta metri da edifici, ferrovie e strade;
  - c) Nei terreni gravati da uso civico che lo preveda
2. Gli istituti scientifici o scolastici possono raccogliere quantitativi molto limitati di terriccio o di lettiera ai fini didattici, di studio o di educazione ambientale, previa comunicazione all'ente forestale, in cui siano specificati tempi, luogo, metodo, finalità e quantitativo oggetto di prelievo.

*art 27. Raccolta del materiale di propagazione forestale e boschi da seme*

1. La raccolta di materiale di propagazione forestale, quali sementi, plantule, talee e piantine è vietata salvo autorizzazione dell'ente forestale rilasciata secondo le modalità di cui all'articolo 7; nella richiesta sono

---

<sup>1</sup> Le specie barrate orizzontali sono elencate per omogeneità con il r.r. 5/2007 ma non è opportuno, ove eventualmente presenti in bosco, destinarle a invecchiamento indefinito perché fuori areale.

specificate le specie oggetto della raccolta, il loro numero approssimativo o la superficie interessata, il luogo, i metodi e le finalità della raccolta.

2. È permessa la raccolta di quantitativi molto limitati di materiale di propagazione forestale a fini didattici, di studio o di educazione ambientale, purché con il consenso del proprietario o conduttore del bosco e previa comunicazione all'ente forestale competente.
3. I tagli colturali all'interno dei boschi da seme inseriti nei registri regionali dei materiali di base di cui all'articolo 53, comma 2, della l.r. 31/2008 sono eseguiti in conformità alle prescrizioni dei relativi piani di gestione, ove esistenti, e sono autorizzati dall'ente forestale, garantendo la funzione di produzione del materiale di propagazione

*art 28. Potature e tagli delle ceppaie*

1. Le potature possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno senza obbligo di presentazione di istanza ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9.
2. Sono ammesse le potature di formazione, le potature di allevamento o spalcatore, la potatura di rimonda del secco o di eliminazione di rami che creano situazioni di pericolo. Non sono ammesse le capitozzature e le potature che compromettano la vitalità o la stabilità delle piante. A distanza inferiore a quaranta metri dagli impianti di cattura di richiami vivi o di uccelli a scopo scientifico, di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 16 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), sono consentite
  - a) la potatura delle piante già in forma obbligata;
  - b) la capitozzatura e la potatura di piante in forma libera, se autorizzate dagli enti forestali previa verifica di compatibilità paesaggistica e ambientale.
3. La potatura è eseguita in base alle tecniche dell'arboricoltura forestale, in particolare usando ferri ben taglienti, in modo da non slabbrare l'inserzione tra ramo e tronco e senza lasciare monconi.
4. La spalcatore nelle conifere e la potatura di allevamento nelle latifoglie non possono interessare una lunghezza del fusto superiore a un terzo dell'altezza della pianta misurata dal colletto.
5. Il taglio di piante nate da seme in tutti i boschi deve avvenire ad una distanza non superiore a dieci centimetri dal colletto. Su terreni in forte pendenza che possono dare luogo alla formazione di valanghe, a movimenti franosi o alla caduta di massi, le ceppaie possono essere tagliate ad altezza superiore, fino a un metro dal colletto
6. taglio dei polloni sulle ceppaie deve essere effettuato in modo netto, inclinato verso la parte esterna della ceppaia e a non più di dieci centimetri di altezza dal punto di inserzione del pollone.

*art 29. Sradicamento di piante ceppaie*

1. Salvo quanto previsto per i castagneti da frutto all'articolo 31, lo sradicamento delle piante e l'estrazione delle ceppaie nelle aree boscate non soggette a trasformazione ai sensi dell'articolo 43, della l.r. 31/2008 deve essere autorizzato dall'ente forestale con le modalità di cui agli articoli 6, 7 e 8

*art 30. Eliminazione di specie esotiche a carattere infestante*

1. Il taglio e l'estirpazione esclusivamente manuale o con mezzi manuali delle specie esotiche a carattere infestante, dannose per la conservazione della biodiversità e riportate nell'allegato B, è permesso tutto l'anno senza presentazione di istanza ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9.
2. È obbligatoria la rinnovazione artificiale, con le modalità di cui all'articolo 25, nel caso in cui, a seguito delle estirpazioni delle specie esotiche a carattere infestante, si formino aree completamente prive di vegetazione arborea o arbustiva di superficie superiore a quattrocento metri quadrati

*art 31. Gestione dei castagneti da frutto*

1. Nei castagneti da frutto in attività è possibile effettuare:
  - a) la potatura secondo le modalità di cui all'articolo 28, nonché le spollonature, le potature di rimonda e di produzione e gli innesti
  - b) la formazione al piede delle piante di ripiani sostenuti da muri a secco e da ciglioni inerbati;
  - c) la lavorazione dei ripiani di cui alla lettera b) allo scopo di interrare foglie ed altre materie fertilizzanti;
  - d) l'estirpazione delle piante infestanti e la ripulitura della superficie allo scopo di facilitare la raccolta delle castagne;

d bis) gli interventi fitosanitari con principi attivi non dannosi per l'ecosistema;

d ter) la ricostruzione del cotico erboso;

d quater) il rinfoltimento delle aree rade di piante mediante la messa a dimora di piante innestate da vivaio.
2. Nei castagneti da frutto in attività è inoltre consentita, previa denuncia di inizio attività all'ente forestale ai sensi dell'articolo 9, l'estirpazione delle ceppaie delle piante tagliate, con obbligo di provvedere all'immediato riempimento della buca e sostituzione con pianta della stessa specie o di altre specie forestali.
3. Nei castagneti da frutto abbandonati in cui si sia già insediata ed affermata la colonizzazione di vegetazione arborea o arbustiva, le attività selvicolturali sono condotte come nei restanti boschi. L'ente forestale può autorizzare l'esecuzione delle operazioni descritte ai commi 1 e 2.
- 3 bis. La conversione di boschi di castagno in castagneti da frutto è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'ente forestale compatibilmente con esigenze di difesa idrogeologica e con la necessità di salvaguardare i boschi di maggiore pregio selvicolturale e ambientale. L'ente definisce le operazioni colturali eseguibili.
4. L'ente forestale può autorizzare, ai sensi degli articoli 6, 7 e 8, la conversione di boschi in castagneti da frutto.

*art 32. Prevenzione dei pericoli in bosco e danni all'ecosistema*

1. Nello svolgimento delle attività selvicolturali e delle ripuliture sono adottate tutte le tecniche e le strumentazioni utili ad evitare l'insorgere di situazioni di pericolo per persone o cose. Le aree soggette a intervento sono adeguatamente delimitate e segnalate. Persone e animali sono tenuti a debita distanza. Al termine dei lavori si procede al ripristino dello stato dei luoghi.

2. Nello svolgimento delle attività selvicolturali e delle ripuliture sono adottate tutte le tecniche e strumentazioni utili a evitare il danneggiamento della flora nemorale protetta, delle tane della fauna selvatica, compresi i formicai di Formica rufa L., della fauna e delle zone umide. È inoltre necessario salvaguardare la vegetazione arbustiva lungo i corsi d'acqua, gli agrifogli, i pungitopo e gli arbusti che producono frutti carnosì, quali biancospini, meli, peri, ribes e sorbi.
3. 2. La ripulitura è permessa:
  - a) in tutti i boschi per la prevenzione degli incendi e per permettere l'affermazione della rinnovazione arborea;
  - b) nei castagneti da frutto ai sensi dell'articolo 31;
  - c) nei boschi a prevalente funzione ricreativa o paesaggistica, salvaguardando i nuclei di rinnovazione arborea;
- c bis) nei tagli di manutenzione di cui agli articoli 58, 59, 60 e 61

*art 33. Danni al soprassuolo arboreo e ai manufatti*

1. Nello svolgimento delle attività selvicolturali e delle ripuliture sono adottate tutte le tecniche e strumentazioni utili a evitare:
  - a) il danneggiamento di radici, fusto e chiome degli alberi del soprassuolo arboreo risparmiato dal taglio;
  - b) il danneggiamento di opere e manufatti eventualmente presenti, quali muri a secco o terrazzamenti.
  - c) danni di tipo idrogeologico.
2. Gli interventi di pulizia del sottobosco e di potatura indispensabili per la messa in sicurezza e la percorribilità del cantiere, purché eseguiti a regola d'arte, non sono considerati danni

*art 34. Prevenzione dai danni da concentrazione, avvallamento ed esbosco dei prodotti e uso di macchine operatrici*

1. L'esbosco è eseguito ove possibile per via aerea, per mulattiere, sentieri, viabilità agro-silvo-pastorale, condotte, canali di avvallamento già esistenti, evitando comunque qualsiasi percorso nelle parti di bosco in rinnovazione. Ove non è possibile, la rinnovazione naturale danneggiata è sostituita da rinnovazione artificiale.
2. Il concentrazione per strascico è consentito solamente dal letto di caduta alla più vicina via di esbosco, fatta salva la necessità di individuare percorsi più lunghi al fine di tutelare la flora nemorale o la fauna selvatica.
3. Durante le operazioni di concentrazione ed esbosco, il transito dei trattori gommati e dei trattori forestali in bosco è ammesso e deve avvenire ove possibile lungo tracciati o varchi naturali; la pianificazione forestale o l'ente forestale possono comunque imporre divieti o limitazioni al transito per particolari situazioni.
4. La pianificazione forestale o l'ente forestale possono prevedere il divieto dell'uso di condotte o canali già esistenti, qualora tale uso possa provocare frane e smottamenti.
5. Sono vietati l'avvallamento di materiale legnoso lungo versanti, canaloni e torrenti in cui siano state eseguite opere di sistemazione idraulico forestale e il trascinarsi a strascico lungo la viabilità ordinaria e agro-silvo-pastorale salvo che in caso di attraversamento.



*art 35. Segnaletica*

1. Sono vietate forme di segnaletica all'interno delle aree boscate che possano comportare significativi danni al suolo, al soprassuolo o alterare significativamente il paesaggio.
2. La segnaletica inerente a manifestazioni a carattere temporaneo è rimossa entro dieci giorni dal termine della manifestazione a cura del soggetto organizzatore della manifestazione. È in ogni caso vietato inchiodare cartelli agli alberi.
3. È vietato l'uso di segnaletica a vernice di colore azzurro, confondibile con quella utilizzata dai piani di assestamento forestale, o di colore giallo, confondibile con quella utilizzata per individuare gli alberi destinati all'invecchiamento indefinito.

*art 36. Recinzioni e chiudende*

1. Recinzioni, chiudende o altri sistemi di delimitazione del bosco e dei pascoli non possono essere realizzati con filo spinato o con modalità tali da causare danni alle persone o alla fauna selvatica. Deve essere consentito il passaggio della fauna selvatica

*art 37. Manifestazioni agonistiche nelle aree boscate e nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico*

1. L'organizzazione di manifestazioni nei boschi e nei pascoli con mezzi motorizzati, nei casi consentiti dall'articolo 59 della l.r. 31/2008, o con uso di fuochi, nei casi consentiti dall'articolo 54 del presente regolamento, è soggetta ad autorizzazione:
  - d) del comune, previo parere dell'ente forestale, per il transito su viabilità agro-silvo-pastorale;
  - e) dell'ente forestale, nei casi restanti.1 bis. È altresì soggetta ad autorizzazione dell'ente forestale la creazione di percorsi sospesi.
2. La richiesta di autorizzazione è accompagnata dai seguenti documenti:
  - a) cartografia scala 1:10.000 del tracciato o dell'ubicazione della manifestazione o della nuova area attrezzata;
  - b) assenso scritto dei proprietari dei fondi interessati, se non coincidenti col soggetto che rilascia l'autorizzazione;
  - c) programma della manifestazione;
  - d) evidenziazione delle aree di servizio e degli spazi destinati agli spettatori;
  - e) valutazione delle conseguenze dannose con piano di manutenzione e ripristino dei tracciati.3. La valutazione delle conseguenze dannose considera gli aspetti idrogeologici e quelli naturalistici. Il piano di manutenzione e ripristino definisce gli interventi, il loro costo e il relativo crono-programma.
3. L'autorizzazione non può riguardare l'apertura di nuovi tracciati e nel caso di manifestazioni ha una durata massima di settantadue ore. A garanzia del ripristino dello stato dei luoghi, l'autorizzazione può prevedere un deposito cauzionale o una fidejussione.

4. Le aree interessate dalle manifestazioni con mezzi motorizzati non possono essere nuovamente percorse prima di due anni, salvo i percorsi fissi individuati in base al comma 7.
5. Le manifestazioni e le aree di cui al comma 1, nonché i percorsi e le aree di cui al comma 7, non possono interessare le oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura della fauna selvatica di cui all'articolo 10, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). Nelle aree protette regionali e nei siti Natura 2000 le manifestazioni agonistiche con mezzi motorizzati o inquinanti, nonché i percorsi e le aree di cui al comma 7 possono essere vietate.
6. Gli enti di cui al comma 1, per quanto di rispettiva competenza, possono individuare percorsi o aree su cui è possibile transitare con mezzi a motore, comprese le motoslitte, nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) valutazione delle conseguenze dannose con piano di manutenzione e ripristino dei tracciati;
  - b) deve essere individuato un soggetto gestore responsabile dell'utilizzo delle aree, dei percorsi e degli eventuali ripristini;
  - c) deve essere prodotta dal soggetto gestore adeguato deposito cauzionale o fidejussione a garanzia del ripristino delle aree;
  - d) al fine di prevenire situazioni di pericolo, i percorsi e le aree devono essere adeguatamente segnalate e devono essere individuati spazi destinati agli spettatori;
  - e) almeno una volta all'anno devono essere eseguiti controlli da parte dei soggetti di cui al comma 1 al fine di verificare lo stato dei luoghi e di prevenire fenomeni di dissesto e situazioni di pericolo.

*art 38. Carbonizzazione*

1. La carbonizzazione in bosco è consentita, previa autorizzazione dell'ente forestale con le modalità previste all'articolo 7, nelle aie carbonili già esistenti o in aie nuove, purché prive di alberi, non esposte al vento, stabili, ripulite tutt'intorno dalla vegetazione e da ogni materiale infiammabile per un raggio non inferiore a quindici metri.
2. La carbonaia ed il terreno circostante devono, durante la combustione, essere costantemente presidiati da mano d'opera esperta, individuata nella istanza di autorizzazione, tale da evitare ogni pericolo di incendi. È consentito l'uso di forni metallici.
3. L'inizio della carbonizzazione è vietato nei periodi in cui il presidente della Giunta regionale dichiara lo stato di rischio per gli incendi boschivi, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, della l.r. 31/2008.

*art 39. Norme per gli interventi in fustaia*

Articolo sostituito dalla parte relativa alle norme speciali

*art 40. Norme per gli interventi nei cedui*

Articolo sostituito dalla parte relativa alle norme speciali

*art 41. Periodicità dei tagli*

Articolo sostituito dalla parte relativa alle norme speciali

*art 42. Norme per gli interventi in cedui sotto fustaie e nelle forme di governo miste*

Articolo sostituito dalla parte relativa alle norme speciali

*art 43. Compilazione dei piani di assestamento forestale*

1. I piani di assestamento forestale sono redatti in base ai criteri e alle procedure previsti dall'articolo 47, comma 7, della l.r. 31/2008, utilizzando sistemi informativi individuati dalla competente struttura della Giunta regionale.
2. Nell'identificazione delle aree da sottoporre ad assestamento si rimanda a quanto indicato nell'art.80
3. I piani d'assestamento indicano, per ogni particella, il sistema selvicolturale di gestione su base tipologica, motivando le modalità di esecuzione dei tagli.

*art 44. Piani di assestamento forestale scaduti*

1. Gli interventi selvicolturali previsti dai piani scaduti possono essere realizzati in conformità al presente regolamento allegando il progetto di taglio nei casi previsti dall'articolo 14.

*art 45. Accantonamento degli utili*

1. I gestori del piano di assestamento accantonano una quota del trenta per cento degli utili derivanti dal piano medesimo, vincolata a migliorie e cure colturali del bosco o alla revisione del piano di assestamento e ne informano immediatamente l'ente forestale competente. In caso di piani di assestamento forestale relativi al patrimonio forestale regionale, l'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF) informa la competente struttura della Giunta regionale in relazione alle somme accantonate.
2. I piani di assestamento forestale possono prevedere aliquote superiori di accantonamento.
3. Nel caso in cui la proprietà forestale risulti conferita in gestione ad un consorzio forestale, l'accantonamento per le migliorie può essere effettuato direttamente dal consorzio stesso, al quale pertanto si applicano tutte le disposizioni del presente articolo.
4. I fondi di cui al comma 1 sono utilizzati per i seguenti scopi:
  - a) miglioramenti del patrimonio boschivo, quali interventi colturali e in subordine realizzazione e manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale, previsti dal piano di assestamento;

- b) interventi colturali non previsti dal piano di assestamento, solo nel caso di eventi eccezionali, ossia di pronto intervento;
- c) relazioni di taglio e direzione delle operazioni di taglio. Le somme accantonate sono spese dagli enti gestori del piano di assestamento previo assenso dell'ente forestale o, nel caso del patrimonio forestale regionale, della Giunta regionale che, verificata l'esecuzione dei lavori, autorizza lo svincolo delle somme.

*art 46. Libro economico e ripresa*

- 1. Tutte le utilizzazioni forestali effettuate, sono annotate a cura dei gestori del piano di assestamento nel libro economico inserito nel piano.
- 2. La ripresa particellare non può essere superata, salvo utilizzazioni eccezionali a carattere forzoso autorizzate dall'ente forestale ai sensi degli articoli 6, 7 e 8, o dalla competente struttura della Giunta regionale nel caso di piani che interessino il patrimonio forestale regionale; tali utilizzazioni forestali vanno comunque computate ai fini del calcolo della ripresa residua.

*art 47. Gestione selvicolturale nelle aree protette*

- 1. Nelle riserve regionali e nei parchi naturali e regionali la gestione selvicolturale è conforme alle linee guida dei piani territoriali di coordinamento dei parchi e dei piani di gestione delle riserve regionali.
- 2. In assenza dei piani di cui al comma 1, la gestione selvicolturale deve comunque favorire la presenza e la diffusione delle specie autoctone e dei genotipi locali, la composizione floristica e la biodiversità. I popolamenti devono essere mantenuti in condizioni ottimali sia strutturali che funzionali, favorendo la diversificazione floristica e l'incremento di biomassa, mantenendo o ripristinando il loro stato di conservazione e la loro rinnovazione. La conversione dei cedui semplici in cedui composti o in boschi d'alto fusto è favorita ove possibile.
- 3. In tutte le aree protette, i piani di indirizzo forestale possono modificare la stagione silvana ai sensi dell'articolo 21.

*art 48. Prescrizioni tecniche per i siti Natura 2000*

- 1. Fino all'approvazione dei piani di indirizzo forestale e di assestamento forestale, i tagli e le altre attività selvicolturali nei boschi ricadenti nei siti Natura 2000 non sono soggetti alla valutazione di incidenza se rispettano le seguenti misure di conservazione provvisorie:
  - a) nel taglio dei cedui, tutte le riserve presenti devono essere rilasciate fino a che abbiano raggiunto un'età pari ad almeno quattro volte il turno minimo, con obbligo di scelta tra queste per individuare gli alberi destinati all'invecchiamento indefinito;
  - b) in tutti i boschi, gli alberi da destinare all'invecchiamento indefinito sono scelti tra i soggetti dominanti di maggior diametro e di specie autoctone;

- c) in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio, salvo i casi di lotta fitosanitaria obbligatoria, di eventuali alberi morti in piedi o a terra in numero di almeno uno ogni mille metri quadrati o loro frazione;
- d) in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio degli alberi, anche morti, che presentino nei dieci metri basali di fusto evidenti cavità utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi o di rifugio, tranne il caso che il rilascio comporti pericolo per la pubblica incolumità;
- e) in tutti i boschi è obbligatorio il rispetto del sottobosco e non possono essere effettuate ripuliture nei periodi indicati alla lettera i), salvo che:
  - 1. per garantire la sicurezza del cantiere durante l'esecuzione di attività selvicolturali;
  - 2. per accertate esigenze di prevenzione degli incendi;
  - 3. nei castagneti da frutto di cui all'articolo 31;
  - 4. nei boschi intensamente fruiti, di cui all'articolo 63.
- f) in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio delle specie arboree o arbustive considerate rare o sporadiche in base a specifici elenchi predisposti dalla Giunta regionale in attuazione della legge regionale 31 marzo 2008, n. 10 (Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea);
- g) in tutti i boschi è obbligatorio contrastare la diffusione delle specie esotiche a carattere infestante indicate nell'articolo 52 mediante il taglio o estirpazione dei soggetti presenti in occasione di ogni taglio selvicolturale;
- h) in tutti i boschi è obbligatorio, durante le attività selvicolturali, adottare le tecniche e strumentazioni utili a evitare il danneggiamento delle tane della fauna selvatica, dei piccoli specchi o corsi d'acqua, delle zone umide e della flora erbacea nemorale protetta;
- i) in tutti i boschi sono vietati i tagli a raso:
  - o dall'1 marzo al 31 luglio per i boschi posti a quote inferiori a seicento metri;
  - o dall'1 aprile al 31 luglio per i boschi posti a quote comprese fra seicento e mille metri;
  - o dal 15 aprile al 31 luglio per i boschi posti a quote superiori.
- j) nei rimboschimenti, negli imboschimenti, nei rinfoltimenti ed in caso di rinnovazione artificiale è obbligatorio l'uso di specie previste per i tipi forestali della Lombardia; rimboschimenti e imboschimenti possono essere realizzati solo su terreni agricoli;
- j bis) in tutti i boschi è vietato il transito di mezzi cingolati; l'esbosco di legname o di altri materiali a strascico avviene per via aerea, per mulattiere, sentieri, viabilità agro-silvo-pastorale, condotte, canali di avvallamento oppure attraverso parti di bosco prive di flora nemorale rara o sporadica;(125)
- j ter) devono essere gestiti come le fustaie i boschi appartenenti ai seguenti tipi forestali:(126)
  - o acero-tiglieti;
  - o alnete di ontano nero;
  - o querceti a prevalenza di cerro, farnia o rovere.

*art 49. Caratteristiche degli impianti*

- 1. Rimboschimenti ed imboschimenti sono:

- a) realizzati, nel caso della montagna, solo su terreni non agricoli, al fine di preservare il paesaggio, la diversità degli ambienti e l'agricoltura in montagna;
  - b) costituiti da popolamenti polispecifici di latifoglie o conifere;
  - c) realizzati con specie autoctone;
  - d) realizzati con specie sia arboree che arbustive; le piante di specie arbustive non possono superare un quarto di quelle messe a dimora;
  - e) realizzati con una densità di impianto di minimo milletrecento piante per ettaro; tale valore può essere ridotto qualora, in ambiti territoriali particolari, esistano norme o prescrizioni che impongono densità meno elevate.
2. Prescrizioni tecniche differenti da quelle indicate nel comma 1 possono essere previste dai piani di indirizzo forestale, dai piani di assestamento forestale o in occasione di specifici bandi per l'accesso a finanziamenti dell'Unione europea, dello Stato, della Regione o degli enti forestali.

*art 50. Procedure per la realizzazione e l'inventario degli impianti*

1. In caso di rimboschimenti e imboschimenti eseguiti con contributi pubblici, l'intervento è soggetto alle procedure indicate nei bandi per l'accesso ai finanziamenti.
2. In caso di rimboschimenti e imboschimenti eseguiti senza contributi pubblici, l'intervento è soggetto all'autorizzazione dell'ente forestale ai sensi degli articoli 6, 7 e 8. L'istanza è corredata da un progetto redatto da dottore forestale o agronomo.
3. Durante la stesura o la revisione del piano di indirizzo forestale sono riportati in cartografia tutti gli imboschimenti e i rimboschimenti esistenti.

*art 51. Materiale vegetale*

1. Tutto il materiale vegetale utilizzato nei rimboschimenti, negli imboschimenti e nelle operazioni di rinnovazione artificiale o di ricostituzione boschiva deve essere prodotto e commercializzato in conformità al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali), nonché corredata, nei casi previsti dalla predetta normativa, da:
  - a) certificato principale di identità, ai sensi dell'articolo 6, del d.lgs. 386/2003;
  - b) passaporto delle piante dell'Unione europea sullo stato fitosanitario del materiale di propagazione.
2. È possibile l'utilizzo esclusivamente delle specie autoctone indicate nell'allegato C. Il piano di indirizzo forestale può prevedere ulteriori specie autoctone presenti localmente o vietare l'utilizzo di specie estranee alle condizioni ecologiche locali. La Giunta regionale determina le specie utilizzabili nelle sistemazioni idraulico forestali con tecniche di ingegneria naturalistica.
3. La modifica o l'integrazione dell'allegato C può essere disposta con provvedimento della Giunta regionale pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

4. Le piante non devono appartenere a cultivar ornamentali o sterili e devono essere prodotte con materiale della stessa regione di provenienza dell'area in cui si effettua l'intervento.

*art 52. Divieto all'impiego di specie esotiche a carattere infestante dannose per la conservazione della biodiversità*

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 5, lettera e), della l.r. 27/2004, è vietato l'uso nei rimboschimenti e negli imboschimenti e in tutte le altre attività selvicolturali, delle specie riportate nell'allegato B del R.R. 572007 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La modifica o l'integrazione dell'allegato B può essere disposta con provvedimento della Giunta regionale pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

*art 53. Interventi in caso di diffusione di organismi nocivi*

1. Nel caso in cui in un bosco si verifichi un attacco epidemico di malattie o parassiti, il proprietario o possessore è tenuto a darne immediata notizia all'ente forestale che, eseguite le opportune verifiche tecniche, segnala l'attacco epidemico al servizio fitosanitario regionale.
2. Il proprietario o possessore del bosco è inoltre tenuto:
3. ad attuare o a consentire gli interventi prescritti dall'ente forestale o dagli ispettori fitosanitari ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della l.r. 23 marzo 2004, n. 4 (Disciplina della sorveglianza fitosanitaria e delle attività di produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali);
4. a permettere l'accesso agli ispettori fitosanitari allo scopo di accertare la presenza di malattie o di parassiti.
5. Gli ispettori fitosanitari potranno prescrivere interventi in deroga al presente regolamento.

*art 54. Cautele per l'accensione del fuoco nei boschi*

1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 10, della l.r. 31/2008, è vietato accendere all'aperto fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri.
2. Nei periodi in cui non vige lo stato di rischio ai sensi dell'articolo 45, comma 4, della l.r. 31/2008, in deroga a quanto prescritto dal comma 1, l'accensione di fuochi è permessa esclusivamente:
  - a) negli spazi esistenti in apposite aree attrezzate da parte dei soggetti che, per motivi di lavoro o turismo, stazionano in bosco;
  - b) per la ripulitura delle masse vegetali residue di attività selvicolturali;
  - c) per la carbonizzazione di cui all'articolo 38.
3. L'accensione di fuochi, di cui al comma 2, non può avvenire in giornate ventose. I fuochi devono essere sempre e costantemente custoditi e quelli per la ripulitura delle masse vegetali devono essere spenti entro le ore 14:00 e, nei giorni con ora legale, entro le ore 16:00
4. Nei periodi in cui vige lo stato di rischio, oltre al divieto di accendere fuochi, è vietato, nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per

tagliare metalli, motori, fornelli o inceneritori che producano braci o faville, gettare mozziconi accesi al suolo e compiere ogni operazione che possa creare pericolo di incendio.

5. La pratica del fuoco prescritto deve essere espressamente autorizzata dall'ente forestale, che individua il soggetto responsabile.
6. In occasione di interventi di lotta attiva agli incendi boschivi, su disposizione e responsabilità del direttore delle operazioni di spegnimento, è ammessa la pratica del controfuoco.

*art 55. Interventi attivi per la prevenzione degli incendi boschivi*

1. I proprietari o gestori di strade, ferrovie e canali le cui scarpate e margini distano meno di cento metri da aree boscate, sono tenuti a mantenere le scarpate ed i margini sgombri da vegetazione secca e da rifiuti di ogni tipo per una fascia di almeno due metri da ogni bordo.

*art 56. Boschi danneggiati dal fuoco o da avversità meteoriche e biotiche*

1. Nei boschi danneggiati dal fuoco o da avversità atmosferiche o biotiche da non oltre un anno l'ente forestale può autorizzare l'esecuzione di tagli in deroga al presente regolamento.
2. I possessori di boschi danneggiati dal fuoco o da avversità atmosferiche o biotiche sono tenuti a consentire l'accesso degli operai qualora gli interventi di ricostituzione siano eseguiti a cura di un ente pubblico ai sensi dell'articolo 52, comma 7, della l.r. 31/2008.

*art 57. Limiti al pascolo in bosco*

1. Fatto salvo l'art. 51, comma 4, della l.r. 31/2008, il pascolo di bovini, equini, suini e ovini a scopo di prevenzione dagli incendi boschivi e di conservazione del paesaggio rurale nei boschi è consentito:
  - a) nella fustaia a partire dallo stadio di perticaia, intendendo con ciò ai fini del presente articolo con alberi di altezza media superiore a dieci metri;
  - b) nel ceduo e nel ceduo sotto fustaia, a partire da dieci anni dall'ultima ceduzione.
2. È vietato il pascolo nei boschi in rinnovazione, nelle fustaie disetanee o irregolari, nei boschi di neoformazione sino allo stadio di perticaia e in quelli percorsi dal fuoco da meno di dieci anni, salvo quanto disposto dal comma 3; in detti soprassuoli è altresì vietato far transitare o comunque immettere animali al di fuori della viabilità presente.
3. Il pascolo è comunque consentito nell'ambito dei popolamenti quelli che si dovessero formare nel periodo di validità del piano al di fuori del perimetro del bosco così come indicato nel presente PIF.

*art 58. Tagli per la manutenzione nelle aree di pertinenza di elettrodotti*

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si considerano aree di pertinenza di elettrodotti:
  - a) per le linee ad altissima tensione (oltre 150.000 Volt), una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di dodici metri per lato;



- b) per le linee ad alta tensione (da 30 a 150.000 Volt), una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di otto metri per lato;
  - c) per le linee a media o bassa tensione a conduttore nudo, una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di quattro metri per lato;
  - d) per le linee in cavo isolato, una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di un metro e mezzo per lato.
2. Nelle aree di pertinenza delle linee ad altissima, alta, media o bassa tensione è consentito:
- a) in caso di interferenza fra le chiome e le linee, il taglio del bosco senza obbligo del rilascio di matricine o riserve, senza obbligo di rispetto della superficie massima della tagliata e del turno minimo;
  - b) il taglio di tutte le piante o polloni la cui chioma sia posta a meno di cinque metri dai conduttori o che sia prevedibile raggiungano tale distanza nei due anni successivi.
3. Nelle aree di pertinenza delle linee in cavo isolato è sempre ammessa la potatura delle chiome che interferiscono, o che possono interferire nei due anni successivi, con il cavo stesso. Qualora l'interferenza della chioma con la linea elettrica non sia risolvibile tramite potatura, è ammesso il taglio delle piante radicate nell'area di pertinenza della linea stessa. In tutti i casi è ammesso il taglio delle piante inclinate o instabili, anche radicate al di fuori dell'area di pertinenza, che possono cadere sui conduttori.
4. Qualora nelle aree di pertinenza degli elettrodotti il soprassuolo forestale sia costituito da formazioni di robinia o ciliegio tardivo o di altre specie esotiche, è obbligatorio il rilascio di tutti gli arbusti e cespugli di specie autoctone presenti, salvo in caso di calata al suolo dei conduttori

*art 59. Tagli per la manutenzione nelle aree di pertinenza di reti di pubblica utilità*

- 1. Si considera area di pertinenza di reti di pubblica utilità, quali reti telefoniche, metanodotti e funivie, una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori o dell'area di transito di carrelli o cabine, aumentata di due metri per lato. Nel caso di reti con trasmissione radio è considerata area di pertinenza una fascia di dieci metri di larghezza in corrispondenza dei flussi tra ponte e ponte.
- 2. Nelle aree di pertinenza di cui al comma 1 è ammessa la potatura delle chiome che interferiscono, o che possono interferire nei due anni successivi, con i conduttori o con i carrelli o cabine o con i flussi della rete radio. Qualora l'interferenza della chioma con la linea non sia risolvibile tramite potatura, è ammesso il taglio delle piante radicate nell'area di pertinenza della linea stessa. In tutti i casi è ammesso il taglio delle piante inclinate od instabili che possono cadere all'interno dell'area di pertinenza.

*art 60. Tagli per la manutenzione nelle aree di pertinenza di viabilità, delle ferrovie e di altri manufatti*

- 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si considera area di pertinenza della viabilità, delle ferrovie e di altri manufatti una fascia di sei metri di larghezza dal limite esterno dell'opera.

2. Nelle pertinenze della viabilità pubblica è consentito il taglio della vegetazione forestale, nei limiti delle esigenze per la circolazione e la sicurezza e per il mantenimento della stabilità delle scarpate, consistente nel taglio di ceduzione dei polloni, senza obbligo del rilascio di matricine o riserve e senza obbligo di rispetto della superficie massima della tagliata, nonché nel taglio e nella potatura delle piante di alto fusto che risultano inclinate od instabili o che costituiscono pericolo diretto od indiretto per la pubblica incolumità, poste anche all'esterno dell'area di pertinenza di cui al comma 1.
3. Restano ferme, anche in deroga alle presenti disposizioni, le norme dettate dal codice della strada.
4. Le pertinenze delle linee ferroviarie sono assimilate a quelle stradali, ferma restando l'osservanza delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto).
5. Nell'area di pertinenza di altri manufatti pubblici o privati, compresi gli elementi di arredo e fruizione presenti in bosco, è consentito il taglio della vegetazione forestale nei limiti delle esigenze per la sicurezza e il mantenimento del manufatto, consistente nel taglio di ceduzione dei polloni, anche in deroga al turno minimo previsto dal presente regolamento, nonché nel taglio o nella potatura delle singole piante di alto fusto che costituiscono pericolo per il manufatto stesso.

*art 61. Tagli per la manutenzione di opere e sezioni idrauliche*

1. In corrispondenza di argini artificiali, di difese di sponde, di dighe in terra, di opere di presa o derivazione e di altre opere idrauliche o di bonifica, è consentito il taglio della vegetazione forestale che possa recare danno alla conservazione o alla funzionalità delle opere stesse.
2. Negli alvei artificiali e in quelli naturali è consentito il taglio della vegetazione forestale che possa costituire pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica.
3. Sulle sponde poste al di fuori dell'alveo è consentito il taglio delle piante inclinate o sradicate che possano interessare l'alveo con la loro caduta e il taglio ad età inferiori a quella del turno minimo, ove ciò sia motivato dall'esigenza di evitare franamenti o sradicamenti di piante.
4. Gli interventi previsti dal presente articolo sono vietati tra la fine della stagione silvana per i cedui e il 31 luglio, salvo autorizzazioni concesse dagli enti forestali, compatibilmente con le esigenze di tutela della fauna selvatica. Sono invece consentiti il taglio e l'asportazione delle piante cadute nell'alveo o nei corsi d'acqua che possono limitare il deflusso idrico.

*art 62. Boschi sottoposti ai vincoli di cui all'articolo 17, r.d. 3267/1923*

1. L'ente forestale può compilare e approvare un elenco dei boschi sottoposti ai vincoli di cui all'articolo 17, r.d. 3267/1923; tale elenco è notificato agli interessati e pubblicato per quindici giorni all'albo dei comuni nei quali i boschi sono situati. Gli enti forestali informano la struttura regionale competente in materia di agricoltura dell'aggiornamento degli elenchi.

2. In tali boschi può essere praticato solo il taglio fitosanitario delle piante deperienti, spezzate o morte nonché di quelle pericolose per la pubblica incolumità, salvo particolari prescrizioni disposte dal piano di indirizzo forestale o dal piano di assestamento forestale o autorizzate dagli enti forestali

**art 63.**      *Boschi intensamente fruiti*

1. L'ente forestale, anche su proposta dei comuni, può delimitare e regolamentare le aree boscate intensamente fruiti che necessitano di un particolare regime di tutela e protezione.
2. Nei boschi intensamente fruiti l'ente forestale può vietare o limitare:
  - a) l'esercizio dell'attività venatoria; in tal caso il divieto potrà essere apposto sentita la Provincia, la quale verificherà che non contrasti con la pianificazione faunistico venatoria;
  - b) l'introduzione di cani sciolti; i cani con guinzaglio non superiore a due metri e mezzo possono transitare esclusivamente sui sentieri segnati;
  - c) lo svolgimento di attività rumorose che disturbino i visitatori e la fauna;
  - d) l'allestimento di manifestazioni e raduni all'interno delle aree boscate;
  - e) la raccolta di fiori, piante, lettiera, terriccio e la cattura di animali;
  - f) l'esercizio del pascolo;
  - g) l'allestimento di tende e campeggi;
  - h) il transito di cavalli e biciclette;
  - i) l'accensione di fuochi.
3. L'ente forestale individua un ente gestore del bosco intensamente fruito, preferibilmente un consorzio forestale, il quale è tenuto al mantenimento del bosco stesso in buone condizioni, anche al fine di prevenire danni alla pubblica incolumità.

**CAPO 2.    TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO**

**art 64.**      *Taglio di alberi e arbusti*

1. Nei pascoli e nei coltivi soggetti a vincolo idrogeologico è consentito il taglio o l'eliminazione di alberi, arbusti e cespugli suffruticosi quali rovi, brughii, ginestre in fase di colonizzazione spontanea se finalizzato al mantenimento o al ripristino dell'esercizio del pascolo o dell'agricoltura. Nei pascoli l'intervento è subordinato alla immediata semina del cotico erboso nelle porzioni di terreno ove esso è mancante.
2. Nei pascoli soggetti a vincolo idrogeologico è consentito il taglio delle specie arboree per motivi non finalizzati al ripristino dell'esercizio del pascolo solo se previsto dalla pianificazione forestale o dalla pianificazione delle aree protette o dalla programmazione faunistico venatoria.
3. Il taglio delle specie arboree, anche se solo in rinnovazione, nei casi non previsti dai commi 1 e 2, è permesso solo dopo presentazione di istanza ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9.

*art 65. Lavorazioni del terreno*

1. Nei terreni soggetti a periodica lavorazione sono consentite le ordinarie lavorazioni del terreno, quali aratura, erpicatura, vangatura, zappature, affossature o drenaggi, a condizione che le stesse lascino salda una fascia di almeno due metri dal bordo superiore di sponde e scarpate stradali, dalla base di argini o sponde di fiumi e torrenti, dal bordo di aree in erosione. Nell'esecuzione di tali lavorazioni devono sempre essere garantite la difesa dei terreni lavorati dalle acque provenienti da monte e la corretta regimazione delle acque piovane e superficiali sui terreni lavorati, evitando ristagni o erosioni del suolo per ruscellamento.
2. In casi eccezionali, qualora le pratiche in uso per la lavorazione dei coltivi possano comportare la perdita di stabilità del terreno o turbare il regime delle acque, l'ente forestale può impartire prescrizioni o limitazioni per diminuire il pericolo.

*art 66. Regimazione delle acque agrarie*

1. Le acque di irrigazione e di scolo, quali quelle provenienti da serbatoi, abbeveratoi, lavatoi, cunette e canalette stradali e superfici impermeabilizzate, devono essere condotte in corsi d'acqua o in vallecole o comunque regimate in modo da non provocare danni alle pendici circostanti.
2. I proprietari o i possessori dei fondi sono obbligati ad assicurare nei terreni la corretta regimazione delle acque e ad evitare che lo sgrondo incontrollato causi danni di natura idrogeologica ai terreni e alle pendici contermini.

*art 67. Prati stabili*

1. Nei prati stabili, la rottura del cotico erboso a scopo colturale agricolo può essere effettuata liberamente purché finalizzata all'immediata ricostituzione del prato stabile. Per altre finalità che non comportino danni al suolo e all'ambiente, l'intervento deve essere autorizzato dall'ente forestale ai sensi dell'articolo 7.

*art 68. Modalità di pascolo*

1. Nei terreni pascolivi si osservano le seguenti disposizioni:
  - a) è vietato asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
  - b) salvo autorizzazione dell'ente forestale rilasciata ai sensi dell'articolo 7, il pascolo bovino nei terreni pascolivi ad altitudine compresa tra gli ottocento ed i millecinquecento metri può essere esercitato solo dal 15 aprile al 30 ottobre; ad altitudine superiore ai millecinquecento metri dal 15 maggio al 15 ottobre;
  - c) il pascolo vagante, ossia senza custode, può essere esercitato nei terreni in proprietà o in possesso del proprietario o affidatario degli animali, purché i terreni contermini, in cui il pascolo è vietato, siano adeguatamente protetti da sconfinamenti a mezzo di chiudende;

- d) i pascoli di proprietà dei comuni o di altri enti pubblici devono essere gestiti in base ad un piano di gestione o ad un capitolato; all'inizio ed alla fine del contratto di locazione sono redatti a cura dell'ente proprietario ed inviati all'ente forestale specifici atti di consegna e di riconsegna del terreno;
- e) è vietato l'uso del fuoco come tecnica di ripulitura del pascolo.

*art 69. Pascolo eccessivo*

- 1. L'ente forestale può limitare o vietare l'esercizio del pascolo in caso di:
  - a) fenomeni di erosione, smottamento o di grave danneggiamento del cotico erboso;
  - b) interventi di inerbimento o consolidamento del suolo.
- 2. Nei pascoli sono vietati la rottura del cotico e le lavorazioni andanti quali lo scasso o il dissodamento.

**CAPO 3. INFRASTRUTTURE FORESTALI ED ALTRE OPERE CHE  
INTERESSANO L'ECOSISTEMA FORESTALE**

*art 70. Definizioni*

- 1. Sono definite infrastrutture forestali la viabilità agro-silvo-pastorale, le condotte permanenti per l'esbosco, i piazzali di deposito e di prima lavorazione, nonché i viali e le fasce tagliafuoco.

**Sezione 1. VIABILITA' AGRO SILVO PASTORALE**

*art 71. Manutenzione*

- 1. La manutenzione ordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale non è soggetta alle autorizzazioni di cui agli articoli 43 e 44 della l.r. 31/2008, né all'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 149, comma 1, del d.lgs. 42/2004. Essa è subordinata a preventiva comunicazione all'ente forestale, ove si individuano, su cartografia, i tratti di viabilità interessati dagli interventi.
- 2. Per manutenzione ordinaria ai fini del comma 1 si intende:
  - a) il livellamento del piano viario o del piazzale;
  - b) il ricarico con inerti;
  - c) la risagomatura delle fossette laterali;
  - d) il ripristino delle opere trasversali di regimazione delle acque e la sostituzione di canalette trasversali o laterali esistenti;
  - e) il ripristino di tombini e attraversamenti esistenti;
  - f) la rimozione di materiale franato dalle scarpate e la loro risagomatura localizzata;
  - g) il rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate;
  - h) la realizzazione di canalette trasversali e laterali e le opere trasversali di regimazione delle acque;
  - i) la risagomatura andante delle scarpate per la rimozione del materiale franato, purché sia garantita la stabilità ed il consolidamento delle stesse;

- j) gli interventi comprendenti le opere indicate al comma 3, lettere b), c), d) ed e), qualora detti interventi comportino complessivamente scavi o movimenti di terra fino a 100 metri cubi per chilometro di tracciato.
3. Fatto salvo quanto indicato al comma 2, lettera j), per manutenzione straordinaria si intende:
- a) gli allargamenti fino al massimo del 50 per cento, le modifiche del tracciato fino al massimo del 10 per cento e della pendenza della sede stradale fino al massimo del 5 per cento;
  - b) la realizzazione di tombini e attraversamenti;
  - c) la realizzazione di fossette laterali alla sede stradale;
  - d) la realizzazione di brevi tratti di muretti a secco di sostegno di altezza non superiore a un metro comportanti limitati scavi manuali;
  - e) gli scavi di dimensioni non superiori a un metro di larghezza e un metro e mezzo di profondità, realizzati nella sede stradale per la posa di tubazioni.
- e bis) sistemazione di muri di sostegno danneggiati
- e ter) la pavimentazione eseguibile solo nei tratti in forte pendenza o in corrispondenza di curve pericolose.
3. Sono esercitabili senza la preventiva comunicazione di cui al comma 1 i seguenti interventi di manutenzione ordinaria:
- a) la pulizia di canalette e le opere trasversali di regimazione delle acque;
  - b) la pulizia delle fossette laterali, dei tombini e degli attraversamenti
4. Sono esercitabili senza la preventiva comunicazione di cui al comma 1 i seguenti interventi di manutenzione ordinaria:
- a) la pulizia di canalette e le opere trasversali di regimazione delle acque;
  - b) la pulizia delle fossette laterali, dei tombini e degli attraversamenti.
5. Nell'esecuzione degli interventi di manutenzione descritti nei commi da 1 a 4 si devono osservare le seguenti norme tecniche:
- a) le terre e i materiali di risulta non possono essere scaricati lungo pendici o versanti, se non nello stretto limite necessario alla risagomatura o rinsaldamento delle scarpate di sostegno delle infrastrutture e in tal caso adeguatamente e prontamente conguagliate e stabilizzate; se utilizzate per il ricarico o livellamento della sede stradale devono essere adeguatamente assestate e compattate;
  - b) le terre e il materiale lapideo non possono essere scaricati nell'alveo e sulle sponde di corsi d'acqua di ogni genere, anche a carattere temporaneo, all'interno di impluvi o fossi di sgrondo delle acque;
  - c) gli attraversamenti da porre in corrispondenza di impluvi o fossi devono prevedere opere di scolmatura delle acque di piena, quali opere di canalizzazione o scarpata ed alveo appositamente consolidati in pietrame, in modo che le acque possano scorrere senza danno della sede stradale e senza determinare fenomeni erosivi;
  - d) le acque di sgrondo raccolte o intercettate dalle infrastrutture devono essere regimate senza provocare danni alle pendici circostanti o innescare fenomeni erosivi;
  - e) non devono prodursi ostacoli al regolare deflusso delle acque superficiali;
  - f) non devono essere create condizioni di rischio di frane, smottamenti o di innesco di fenomeni erosivi;

- g) gli scavi a sezione obbligata devono essere immediatamente ricolmati, i fronti di scavo e i riporti prontamente stabilizzati e consolidati.

*art 72. Tutela della viabilità agro-silvo-pastorale*

1. Nell'esecuzione delle attività selvicolturali e nel transito si devono evitare danni alla viabilità agro-silvo-pastorale permanente, sia al fondo stradale che alle opere accessorie di sostegno o di regimazione delle acque, nonché danni agli impianti della segnaletica escursionistica.
  2. Al termine dei lavori di esbosco la viabilità permanente utilizzata deve essere adeguatamente risistemata al fine di assicurare la corretta regimazione delle acque ed evitare fenomeni di ristagno o erosione. Nel caso venga utilizzata viabilità, pubblica o ad uso pubblico, a sfondo naturale, durante i lavori di esbosco devono essere effettuati i lavori di manutenzione necessari a evitare danni alla sede stradale e, al termine dei lavori, gli interventi di ripristino necessari a mantenere le preesistenti condizioni di percorribilità e la corretta regimazione delle acque.
- 2 bis Nell'esecuzione delle attività selvicolturali, le strade agro-silvo-pastorali e i sentieri delle reti escursionistiche devono essere tenuti sgombri o prontamente sgombrati da piante abbattute, fusti e ramaglia.

**Sezione 2. SISTEMI DI ESBOSCO AEREI**

*art 73. Gru a cavo*

1. Per l'installazione di gru a cavo si osservano le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 11 relative ai tagli colturali e alle altre attività selvicolturali. E' necessario, in ogni caso, ottenere il consenso dei proprietari dei fondi interessati, indicare il tracciato, le caratteristiche e la durata dell'impianto.
2. Qualora le linee superassero l'altezza di venti metri dal limite del terreno libero o l'altezza delle chiome degli alberi, è obbligatoria la segnalazione con cavo di guardia munito di palloni o bandiere colorate o con segnali luminosi, secondo quanto prescritto dai vigenti regolamenti dell'aeronautica per la sicurezza dei voli.
3. La durata dell'installazione non può essere superiore a ventiquattro mesi.
4. Resta a carico dell'installatore ogni responsabilità, diretta o indiretta, nei confronti di persone, animali e cose riguardante l'impianto e l'esercizio della gru a cavo.
5. Nei boschi, i varchi nei soprassuoli necessari al passaggio delle linee possono avere larghezza massima di otto metri; la spaziatura minima fra i varchi non è, di norma, inferiore a quaranta metri.
6. E' vietato l'attraversamento di strade a transito ordinario. All'incrocio con viabilità agro-silvo-pastorale o piste di servizio, nonché di sentieri e mulattiere, devono essere apposti in luogo ben visibile cartelli monitori posti almeno cinquanta metri prima dell'incrocio.
7. Il progetto di taglio di cui all'articolo 14 deve indicare il tracciato della gru a cavo, nonché le piante da abbattere per l'apertura dei varchi di passaggio. La massa legnosa è contabilizzata nella ripresa prevista.

8. I dati relativi alle gru a cavo sono resi disponibili al centro operativo antincendio boschivo, alla protezione civile, al corpo forestale, alle competenti autorità aeronautiche per la sicurezza dei voli e agli enti forestali competenti.

**art 74. Fili a sbalzo**

1. Per l'installazione di linee monofuni a gravità, dette palorci o fili a sbalzo, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 11 relative ai tagli colturali e alle altre attività selvicolturali. E' necessario, in ogni caso, indicare il tracciato, le caratteristiche e la durata dell'impianto.
2. Qualora le linee superino l'altezza di venti metri dal limite del terreno libero o superino l'altezza delle chiome degli alberi, è obbligatorio indicare il tracciato su carta catastale o carta tecnica regionale e successivamente segnalare le linee con cavo di guardia munito di palloni o bandiere colorate o con segnali luminosi, secondo quanto prescritto dai vigenti regolamenti dell'aeronautica per la sicurezza dei voli.
3. Resta a carico dell'installatore ogni responsabilità diretta o indiretta, nei confronti di persone, animali e cose, riguardante l'impianto e l'esercizio del filo a sbalzo.
4. La durata dell'installazione non può essere superiore a ventiquattro mesi.
5. Copia dell'autorizzazione, corredata di localizzazione dell'impianto su carta tecnica regionale 1:10.000 o di maggior dettaglio, deve essere inviata a cura del comune all'ente forestale, all'ente gestore del sito Natura 2000, al coordinamento regionale del CFS e al centro operativo antincendio boschivo, nonché alle competenti autorità aeronautiche per la sicurezza dei voli.
6. È vietato l'attraversamento di strade a transito ordinario. All'incrocio con viabilità agro-silvo-pastorale o piste di servizio, nonché di sentieri e mulattiere devono essere apposti, in luogo ben visibile, cartelli monitori posti almeno cinquanta metri prima dell'incrocio.
7. Il progetto di taglio di cui all'articolo 14 deve indicare il tracciato del filo a sbalzo, nonché le piante da abbattere per l'apertura dei varchi di passaggio. La massa legnosa è contabilizzata nella ripresa prevista.
8. I dati relativi ai fili a sbalzo sono resi disponibili al centro operativo antincendio boschivo, alla protezione civile, al corpo forestale, alle competenti autorità aeronautiche per la sicurezza dei voli e agli enti forestali competenti.

**art 75. Esecuzione dei tagli nei boschi pubblici e in quelli gravati da uso civico**

1. Nel caso di utilizzazioni effettuate da enti pubblici o comunque interessanti proprietà pubbliche, la direzione delle operazioni di taglio deve essere effettuata da parte di un dottore forestale o agronomo che provvede alla stesura dei seguenti documenti:
  - a) verbale di consegna;
  - b) verbale di misurazione, nel caso di vendite a misura;
  - c) verbale di stima danni;
  - d) verbale di riconsegna del bosco o certificato di regolare esecuzione dei lavori;
  - e) scheda statistica.



1 bis Nel caso di utilizzazioni e diradamenti che interessino una superficie inferiore a un ettaro e mezzo, la direzione delle operazioni di taglio può essere affidata a una guardia boschiva comunale o ad altri tecnici forestali dipendenti da enti pubblici.

2. Per le utilizzazioni di cui al comma 1 di entità superiore a sette ettari e mezzo l'ente forestale predispone, a fine lavori, un verbale di verifica amministrativa.

2 bis Con provvedimento del competente direttore generale è approvato il capitolato d'oneri generale e particolare per la vendita dei lotti boschivi di proprietà pubblica

2 ter In ogni caso è necessario procedere preventivamente alla martellata delle piante d'alto fusto da abbattere e alla contrassegnatura delle matricine e riserve da rilasciare nel ceduo, nonché alla contrassegnatura delle piante da rilasciare per l'invecchiamento indefinito

3. Per i boschi gravati da uso civico i piani di assestamento forestale o, in mancanza, i piani di indirizzo forestale stabiliscono modalità e limiti per l'assegnazione dei lotti fra gli aventi diritto. In mancanza di disposizioni, ad ogni avente diritto non possono essere concessi annualmente più di cento quintali di legna da ardere o da paleria e di dieci metri cubi di legname da opera.

4. In ogni caso è necessario procedere preventivamente alla martellata delle piante d'alto fusto da abbattere e alla contrassegnatura delle matricine e delle riserve da rilasciare nel ceduo, nonché alla contrassegnatura delle piante da rilasciare per l'invecchiamento indefinito.

5. L'istanza di taglio nel bosco, corredata degli allegati eventualmente necessari, è presentata, in forma collettiva, dal comune o dal comitato per le amministrazioni separate dei beni di uso civico; restano agli atti del richiedente i documenti che identificano gli aventi diritto interessati di singoli lotti

*art 76. Infrastrutture forestali temporanee e sentieri*

1. La realizzazione di piazzali provvisori di deposito o piste forestali è permessa, previa comunicazione all'ente forestale, salvo quanto disposto al comma 4; tali infrastrutture devono:

- a) avere durata massima di ventiquattro mesi;
- b) avere fondo naturale;
- c) comportare movimenti di terra non superiore a cento metri cubi per singolo tracciato e per singolo piazzale di deposito

2. La comunicazione contiene l'individuazione dei mappali interessati, la descrizione sommaria delle opere e la cartografia in scala 1:2.000 indicante il tracciato di massima.

3. Nella realizzazione delle infrastrutture temporanee si osservano le seguenti norme tecniche:

- a) la larghezza utile delle piste non deve eccedere due metri e mezzo, sono ammessi limitati tratti in corrispondenza delle curve larghi non oltre quattro metri;
- b) è vietato scaricare terra e materiale lapideo nell'alveo e sulle sponde di corsi d'acqua di ogni genere, anche a carattere temporaneo, nonché all'interno di impluvi o fossi di sgrondo delle acque;
- c) il tracciato non può comportare l'attraversamento di corsi d'acqua larghi più di 1 metro e non può essere realizzato a distanza inferiore a venti metri dalle relative sponde;

- d) le terre e i materiali di scavo possono essere utilizzati per gli eventuali riporti ma non possono essere scaricati lungo pendici o versanti, se non nello stretto limite necessario alla realizzazione delle scarpate di sostegno delle infrastrutture. In tal caso le scarpate sono conguagliate e stabilizzate e i materiali lapidei sono collocati in condizioni di sicura stabilità;
  - e) non devono essere create condizioni di rischio di frane, smottamenti o di innesco di fenomeni erosivi;
  - f) non devono prodursi ostacoli al regolare deflusso delle acque superficiali;
  - g) le acque di sgrondo raccolte o intercettate dalle infrastrutture devono essere adeguatamente regimate senza causare ristagni o fenomeni erosivi garantendo lo scolo e la regimazione delle acque.
4. L'ente forestale può prescrivere che al termine dell'utilizzo delle infrastrutture i luoghi siano riportati all'originale destinazione mediante:
- a) inerbimento delle superfici nude;
  - b) copertura con strame organico, quale fogliame o cippato;
  - c) ricostituzione dell'originario profilo del terreno;
  - d) realizzazione di rinnovazione artificiale.
5. La realizzazione, senza l'ausilio di mezzi meccanici, di sentieri per il solo transito pedonale non è soggetta alla comunicazione di cui al comma 1, purché:
- a) sentiero sia a fondo naturale, in terra battuta;
  - b) la larghezza del sentiero non superi un metro e venti centimetri;
  - c) la realizzazione del sentiero non comporti il taglio o l'estirpo di alberi o ceppaie;
  - d) il sentiero non interessi siti Natura 2000 o riserve regionali.
- 4 bis La realizzazione, con l'ausilio di mezzi meccanici, di sentieri per il solo transito pedonale è soggetta alla comunicazione di cui al comma 1, ferme restando le condizioni di cui al comma 4

*art 77. Altre norme di salvaguardia idrogeologica*

- 1. Sono vietati lo scarico e il deposito di terra, inerti e materiali lapidei nelle aree soggette a vincolo idrogeologico e nei boschi, fatti salvi:
  - a) i casi previsti dagli articoli 29, 71, 72 e 76;
  - b) gli interventi di trasformazione del bosco, autorizzati ai sensi dell'articolo 43, della l.r. 31/2008 e dell'articolo 4, del d.lgs. 227/2001;
  - c) gli interventi di trasformazione d'uso del suolo, autorizzati ai sensi dell'articolo 44, della l.r. 31/2008 e del r.d. 3267/1923.

*art 78. Movimenti di terra per linee e condotte aeree o interrato*

- 1. Nei boschi e nelle zone soggette a vincolo idrogeologico, sono ammessi interventi di manutenzione di linee o condotte aeree o interrato. Tali interventi, che non possono comportare scavi di durata superiore a trenta giorni e volume superiore a dieci metri cubi, devono essere preventivamente segnalati all'ente

forestale dal soggetto esecutore dei lavori o proprietario della linea o condotta e rispettare le seguenti modalità esecutive:

- a) gli scavi devono essere ricolmati appena possibile e comunque non oltre trenta giorni dalla loro apertura;
  - b) al termine dei lavori le superfici nude devono essere rinverdite o ricoperte con uno strato di stame organico quale fogliame o cippato;
  - c) tutti i lavori devono essere condotti evitando di innescare fenomeni erosivi e senza causare ristagni o alterare il regolare deflusso delle acque superficiali;
2. eventuali terre di scavo eccedenti le necessità di ricolmatura non possono essere scaricate o depositate nelle aree vincolate o boscate, ma devono essere allontanate o reimpiegate in siti autorizzati.

## **PARTE II: RAPPORTI CON LA PIANIFICAZIONE E TRASFORMAZIONI**

### **CAPO 1. PIANIFICAZIONE**

#### *art 79. pianificazione urbanistica comunale*

1. Gli strumenti urbanistici dei comuni recepiscono i contenuti del presente piano d'indirizzo forestale secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
2. L'identificazione delle aree trasformabili di cui ai successivi paragrafi non prevale su eventuali limitazioni maggiormente restrittive di altra natura eventualmente contenute negli strumenti urbanistici comunali, con particolare riferimento alle eventuali limitazioni di ordine idrogeologico ed idraulico e loro regolamentazione (p.e. fasce di rispetto del reticolo idrico).
3. Con riferimento ai principi generali "gerarchico" e "di maggior definizione" di cui all'art. 4 della normativa di piano paesaggistico di cui al vigente PTR, nel caso che, per effetto di un passaggio di scala, vengano apportate delle modifiche ai confini delle aree boscate e dei tematismi di cui alle tavole del PIF, esse dovranno essere trasmesse alla comunità montana per opportuna validazione tecnica. In nessun caso le modifiche nella delimitazione del bosco operate in sede di PGT possono assumere validità conformativa prima del loro recepimento entro il PIF.
4. Al fine di garantire la funzionalità e l'armonizzazione del piano d'indirizzo forestale rispetto ai principi informativi dei piani di governo del territorio (come definiti dalla vigente L.r. 12/2005), nel decennio di validità del PIF le singole amministrazioni comunali possono proporre varianti che prevedano modifiche all'assetto delle trasformazioni urbanistiche nei modi previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal punto 4.7 dell' "Allegato alla deliberazione di Giunta regionale n° 7728 del 24 luglio 2008 Criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei PIF – Parte 2 "Aspetti tecnico metodologici". Ai fini del rispetto di tali modalità, la proposta deve essere supportata da un atto tecnico redatto dalle medesime figure professionali abilitate alla redazione della pianificazione forestale.
5. Proposte di variante che interessino siti Natura 2000 dovranno essere corredate da specifico studio di incidenza ai fini della relativa valutazione da parte dell'ente gestore.
6. Negli ambiti di possibile valorizzazione ecologica sono da favorire a livello di PGT le azioni e gli interventi volti alla tutela, alla valorizzazione ed al completamento della rete ecologica. A tale fine (di

completamento) il PGT, sulla base di specifico studio integrativo, può individuare aree da sottoporre a vincolo di rimboscimento che potranno essere oggetto di compensazione forestale, ancorché si tratti di territori ad elevato coefficienti di boscosità, nonché di iniziative d'incentivazione come normate nella LR 12/2005 e s.s.m.i.

*art 80. Rimandi alla pianificazione forestale di dettaglio – Utilizzo di fondi pubblici*

1. Secondo quanto specificato nella dgr 7728/2008 ai punti 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, la pianificazione forestale di dettaglio si suddivide come segue
  - a) PAF economici: come tali si intendono i piani di assestamento classici con prioritaria validità produttiva
    - Obbligatori: Proprietà pubbliche o di enti morali di rilevanti superfici con valenza di tipo produttivo o produttivo protettivo. Per superfici rilevanti si intende:
      - Che ciascun elemento indipendente, ovvero non in contatto con altre superfici sottoposte ad assestamento, costituito da uno o più mappali aggregati, abbia una superficie superiore ai 10ha;
      - Che l'insieme degli elementi indipendenti che costituiscono l'intero piano abbia superficie non inferiore ai 100ha;
    - Facoltativi in relazione all'effettiva disponibilità delle aree: proprietà agro forestali private con superficie superiore a 10 ha per i cedui e 100ha per l'alto fusto.
  - b) PAF di gestione: come tali si intendono quei piani inerenti boschi che svolgono funzioni particolari non afferenti gli aspetti eminentemente produttivi che possono pertanto essere svincolati da canoni di normalità assestamentale a favore di indirizzi gestionali puntuali tesi a garantire la miglior risposta al tipo di destinazione funzionale fissata per il bosco medesimo. Nell'ambito del presente piano sono così individuati:
    - Obbligatori: Tutti le proprietà pubbliche per i quali vige l'obbligo di assestamento e che non siano interessati da PAF economico.
    - Facoltativi in relazione all'effettiva disponibilità delle aree
      - aree agro-forestali di proprietà pubbliche o di enti morali che non siano soggette ad obbligo di piano di assestamento a valenza economica.
      - aree agro-forestali a valenza naturalistica, storico-paesistica o turistico-ricreativa che non siano suscettibili di trasformazione
      - Boschi per i quali sia richiesto il piano a partire da indicazioni contenute negli strumenti urbanistici comunali (PGT) in relazione al piano dei servizi
      - su libera iniziativa dei conduttori del fondo su aree agro-forestali private.

Fino a quando non si disponga di indirizzi tecnici puntuali sovraordinati, tali piani non a valenza economica, di validità non inferiore a 5 anni e non superiore a 10, redatti su base catastale, devono comunque prevedere in via minimale:

- a. Relazione generale
- b. Inquadramento delle problematiche relative alla destinazione funzionale dell'area
- c. Relazione selvicolturale
  - I. Stima provvigionale

- II. Normalità selvicolturale secondo un modello comprensivo a particella unica
  - III. Interventi selvicolturali da realizzare
  - IV. Interventi di riqualificazione paesistica da realizzare
- d. Regolamento di fruizione dell'area
  - e. Valutazione di Incidenza positiva, da attuarsi con le modalità di cui alla d.g.r. 13 dicembre 2006 n. 8/3798 da parte dell'Ente gestore.
  - f. Documentazione fotografica
  - g. Piano finanziario
2. Come previsto dalla dgr 7728/2008 entro due anni dalla data di entrata in vigore del piano d'indirizzo dovrà essere condotto un approfondimento del PIF per i boschi con elevata attitudine protettiva, con riferimento alla relativa tavola di piano.
  3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente piano ciascuna amministrazione comunale comunicherà le superfici forestali di proprietà al fine di poter aggiornare il presente piano con l'individuazione dei boschi da sottoporre a pianificazione forestale di dettaglio in conformità con il presente articolo, comma 1.
  4. Sono finanziabili con fondi pubblici unicamente:
    - a. Gli interventi indicati nella relazione di accompagnamento al capitolo 4.3
    - b. Gli **interventi di cui agli artt 80 e 101 del presente regolamento**
    - c. gli interventi previsti dalla carta delle azioni di piano (cartografie N1 e N2) secondo la scala di priorità individuata nella cartografia relativamente alla viabilità, alla gestione selvicolturale, alla prevenzione e sistemazione dei dissesti, alla prevenzione del rischio di incendio ed alla valorizzazione naturalistica
    - d. gli interventi di nuova realizzazione o manutenzione previsti dal piano della viabilità agro-silvo-pastorale;
    - e. la riqualificazione naturalistica del popolamento artificiale nell'intorno del SIC
    - f. gli interventi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria e di sistemazione del dissesto idrogeologico, anche se non previsti dal presente piano di indirizzo forestale.
  5. Tutti i predetti interventi sono classificati come "utili" ai sensi dell'art. 4.9 della d.g.r. 7728/2008. Il PIF determina le classi di urgenza, che gli enti forestali devono tenere in considerazione per l'erogazione di contributi e gli interventi compensativi. Nella aree boscate e nei nuovi sistemi verdi, l'ente forestale finanzia la realizzazione (o l'acquisto, ma solo se il beneficiario non fosse in grado di realizzarli direttamente) di cartellonistica, segnaletica, arredo in bosco, strutture per la fauna, legname per le sistemazioni idraulico-forestali e per la viabilità solo se realizzati con legname non trattato chimicamente in autoclave e privo di altri impregnanti chimici di sintesi, preferibilmente in legno di robinia, castagno, querce, larice o altri legni di lunga durata all'aperto. I proventi delle sanzioni di cui all'art. 61 della l.r. 31/2008 sono usati in via prioritaria per le attività di formazione, informazione e assistenza tecnica sulle attività selvicolturali»;

## **CAPO 2. TRASFORMAZIONI E COMPENSAZIONI**

### *art 81. Trasformazioni: generalità*

1. Salvo diverse indicazioni nei successivi articoli, l'estensione dell'area boscata soggetta a trasformazione del bosco, oltre la quale vige l'obbligo di compensazione, è pari a 100m<sup>2</sup>.
2. Il calcolo della superficie di trasformazione di cui ai successivi articoli è da intendersi riferito all'intera opera o intervento progettato. Ove non diversamente indicato e al fine di non inibire l'applicabilità del precedente comma 1, il frazionamento, nel periodo di validità del PIF, delle richieste di autorizzazione per l'esecuzione della medesima opera o intervento e relative pertinenze dovrà essere conteggiata in maniera accorpata.
3. Le trasformazioni del bosco sono così definite:
  - a. Trasformazioni "ordinarie" sono quelle individuate nell'ambito della relativa tavola di piano denominata "tavola delle trasformazioni ammesse".
  - b. Trasformazioni "speciali" sono quelle che non sono identificabili nell'ambito della tavola di piano.
4. Gli interventi compensativi che ricadono nei siti Natura 2000 dovranno garantire una coerenza con quanto indicato dai rispettivi Piani di gestione.
5. Il valore del costo di compensazione (nei successivi articoli riportato come 2,422+VAM) si dovrà sempre allineare alle disposizioni regionali differenti dalle attuali.
6. Nel caso di richieste di trasformazione, comunque necessariamente coerenti con il presente piano, nelle quali il proprietario decida di non procedere all'eliminazione fisica della vegetazione, la trasformazione, ove autorizzata dalla Comunità Montana, rimane giuridicamente comunque valida a condizione che lo stesso proprietario comunichi tale decisione, integrata con relativa cartografia di riferimento, prima del termine di scadenza imposto dalla dell'autorizzazione stessa per l'esecuzione dell'intervento. Tali superfici, avendo perso lo status giuridico di bosco per effetto della suddetta autorizzazione, soggiaceranno unicamente ad eventuali disposizioni locali inerenti il verde non boscato e non verranno comunque sottoposte alle future revisioni del piano stesso.

### *art 82. Trasformazioni del bosco ordinarie a fini urbanistici*

1. Si tratta di superfici forestali che potranno essere integralmente eliminabili nel decennio di validità del piano in relazione alla pianificazione urbanistica (Piani di Governo del Territorio di cui alla LR 12/2005), per un totale di 67,3 ha.
2. Tali trasformazioni prevedono sempre compensazioni come di seguito:
  - a. Per importi di inferiori a 4000 € la compensazione avverrà possibilmente e preferibilmente mediante monetizzazione della cifra medesima. La comunità montana ha facoltà di incentivare tale scelta esonerando i richiedenti dall'obbligo del versamento della maggiorazione del 20%.
  - b. Per importi superiori a 4000 € sono ammesse
    - monetizzazioni calcolate come nel seguito con l'aggiunta del 20% con garanzia fideiussoria in ottemperanza alle disposizioni regionali
    - interventi selvicolturali (al netto di spese tecniche di progettazione e DL) da eseguirsi prioritariamente nelle aree indicate nella relativa tavola degli interventi compensativi. L'importo

delle opere/lavori può comprendere fino al 20% di opere di SIF da realizzarsi con tecniche di ingegneria naturalistica e di recupero viabile.

- Interventi sulla viabilità agro silvo pastorale e di SIF preferibilmente per valori di opere superiori a 15.000 €
  - Interventi di imboscamento nelle fasce di completamento previste dal PTCP e negli ambiti di possibile valorizzazione ecologica di cui alla tavola degli interventi compensativi, purché di superficie sufficiente a costituire un bosco ai sensi delle definizioni di legge vigenti.
3. Calcolo dell'entità della compensazione: la spesa delle sole opere/lavori dovrà ammontare per ogni metro quadro di bosco trasformato ad almeno "valore del soprassuolo al m<sup>2</sup> (come indicato da specifico atto della regione)" + "VAM bosco trasformato" secondo specifico computo metrico estimativo. In caso di interventi selvicolturali il rapporto areale minimo sarà comunque di 1:1.

*art 83. Trasformazioni del bosco ordinarie per attività agricola di collina*

1. Aree boscate nelle quali è possibile la trasformazione unicamente al fine dell'esercizio di attività agricola. La trasformazione deve comunque garantire il mantenimento a fini paesistici e di continuità biologica delle fasce boscate esistenti in fianco alla viabilità agro-silvo-pastorale e al reticolo idrico per una profondità non inferiore a metri 10.
2. Il limite di trasformazione è fissato nel 1% (49,3ha di cui 29,6 in fascia A e 19,7 in fascia B) del totale boscato di piano sul decennio di validità del piano a far data dalla sua approvazione definitiva.
3. Il limite massimo per singola domanda di trasformazione è fissato in ha 2 nella "fascia A" e in ha 1 nella "fascia B".
4. L'autorizzazione alla trasformazione di un secondo lotto contiguo ad uno precedentemente già autorizzato non può essere concessa a meno di anni 1 dalla data di ultimazione della precedente a patto comunque che la gestione delle superfici già autorizzate sia perfettamente rispondente alle finalità per le quali è stata concessa e senza che ciò abbia dato luogo a contenziosi di natura ambientale.
5. E' facoltà della Comunità Montana
  - a. Prescrivere modalità esecutive per la conduzione dei lavori di trasformazione con particolare riferimento alla gestione delle acque superficiali alla conservazione dei corridoi ecologici e alla tutela di habitat di particolare interesse e di singoli soggetti arborei di particolare pregio nonché a tempi e modi di esecuzione dei lavori;
  - b. Richiedere adeguate garanzie fidejussorie a garanzia della buona esecuzione dell'intervento di trasformazione richiesto. Tale garanzia, calcolata sulla base dell'importo di eventuale ricostituzione del bosco nel caso vengano riscontrati abusi rispetto alla finalità ed alle prescrizioni esecutive impartite per l'esecuzione della trasformazione, viene svincolata a fronte della verifica finale dei lavori eseguiti a seguito di domanda inoltrata dal beneficiario.

Definizione delle trasformazioni di tipo "A"

1. Interventi finalizzati alla gestione agricola di collina anche a carattere intensivo nelle superfici a minore pendenza e prive di sostanziali limiti alla gestione
2. In relazione al richiedente si hanno i seguenti casi
  - a. Imprenditori agricoli:
    - Senza compensazione: sono ammessi interventi per la stretta attività di conduzione dei fondi.
    - Con compensazione: ad esclusione delle aree ricadenti nei varchi della rete ecologica, sono ammessi interventi di costruzione di fabbricati agricoli secondo la normativa specifica in materia
      - Natura della compensazione:
        - Per importi inferiori a 4000 € la compensazione avverrà possibilmente e preferibilmente mediante monetizzazione della cifra medesima. La comunità montana ha facoltà di incentivare tale scelta esonerando i richiedenti dall'obbligo del versamento della maggiorazione del 20%.
        - Per importi superiori a 4000 € sono ammesse
          - monetizzazioni calcolate come di seguito con l'aggiunta del 20%
          - interventi/opere selvicolturali da eseguirsi prioritariamente nelle aree indicate nella relativa tavola degli interventi compensativi. I progetti selvicolturali possono comprendere fino al 20% di opere di SIF e di recupero viabile da realizzarsi con tecniche di ingegneria naturalistica.
          - Interventi sulla viabilità agro silvo pastorale e di SIF sono ammessi solo per valori superiori a 15.000 €
          - Interventi di imboscamento nelle fasce di completamento previste dal PTCP e negli ambiti di possibile valorizzazione ecologica di cui alla tavola di raccordo rete ecologica e paesaggio, purché di superficie sufficiente a costituire un bosco ai sensi delle definizioni di legge vigenti.
      - Calcolo dell'Entità della compensazione: la spesa delle sole opere/lavori dovrà ammontare per ogni metro quadro di bosco trasformato ad almeno "valore del soprassuolo" al m<sup>2</sup> (come indicato da specifico atto della regione) + VAM" bosco trasformato secondo specifico computo metrico estimativo. In caso di interventi selvicolturali il rapporto areale minimo sarà comunque di 1:1.
  - b. Altri:
    - Con compensazione: sono ammessi interventi per la stretta attività di conduzione dei fondi senza realizzazione di alcun manufatto
    - Natura della compensazione:
      - Per importi inferiori a 4000 € la compensazione avverrà possibilmente e preferibilmente mediante monetizzazione della cifra medesima. La comunità



montana ha facoltà di incentivare tale scelta esonerando i richiedenti dall'obbligo del versamento della maggiorazione del 20%..

- Per importi superiori a 4000 € sono ammesse
  - monetizzazioni calcolate come di seguito con l'aggiunta del 20%.
  - interventi selvicolturali (al netto di spese tecniche di progettazione e DL) da eseguirsi prioritariamente nelle aree indicate nella relativa tavola degli interventi compensativi. I progetti selvicolturali possono comprendere fino al 20% di opere di SIF da realizzarsi con tecniche di ingegneria naturalistica e di recupero viabile.
  - Interventi sulla viabilità agro silvo pastorale e di SIF solo per valori superiori a 15.000 €
  - Interventi di imboschimento nelle fasce di completamento previste dal PTCP e negli ambiti di possibile valorizzazione ecologica di cui alla tavola di raccordo rete ecologica e paesaggio, purché di superficie sufficiente a costituire un bosco ai sensi delle definizioni di legge vigenti.
- Calcolo dell'entità della compensazione: la spesa delle sole opere/lavori dovrà ammontare per ogni metro quadro di bosco trasformato ad almeno "valore del soprassuolo" al m<sup>2</sup> (come indicato da specifico atto della regione) + VAM bosco trasformato secondo specifico computo metrico estimativo. In caso di interventi selvicolturali il rapporto areale minimo sarà comunque di 1:1.

#### Definizione delle trasformazioni di tipo "B"

1. Interventi finalizzati alla gestione agricola di collina in superfici moderatamente acclivi che presentano alcuni limiti alla gestione
2. In relazione al richiedente si hanno i seguenti casi
  - a. Imprenditori agricoli:
    - Con compensazione minima: sono ammessi interventi per la stretta attività di conduzione dei fondi.
    - Natura della compensazione minima:
      - Compensazioni interne all'azienda:
        - opere di recupero del paesaggio agrario quali realizzazione di filari alberati, siepi, muretti a secco, terrazzamenti, manutenzione di sentieri e punti sosta, manutenzione straordinaria e recupero di castagneti da frutto, ripulitura di alvei e canali rientranti nel reticolo idrico minore etc. L'accettazione del progetto è a discrezione dell'amministrazione della Comunità Montana
      - Compensazioni esterne all'azienda:

- come sopra, secondo priorità della Comunità Montana e fatta salva la disponibilità delle aree
  
- Con compensazione: ad esclusione delle aree ricadenti nei varchi della rete ecologica sono ammessi interventi di costruzione di fabbricati rurali finalizzati a produzione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
  - Natura della compensazione:
    - Per importi di inferiori a 4000 € la compensazione avverrà possibilmente e preferibilmente mediante monetizzazione della cifra medesima. La comunità montana ha facoltà di incentivare tale scelta esonerando i richiedenti dall'obbligo del versamento della maggiorazione del 20%.
    - Per importi superiori a 4000 € sono ammesse
      - monetizzazioni calcolate come di seguito con l'aggiunta del 20%.
      - interventi selvicolturali (al netto di spese tecniche di progettazione e DL) da eseguirsi prioritariamente nelle aree indicate nella relativa tavola degli interventi compensativi. L'importo delle opere/lavori può comprendere fino al 20% di opere di SIF da realizzarsi con tecniche di ingegneria naturalistica e di recupero viabile.
      - Interventi sulla viabilità agro silvo pastorale e di SIF solo per valori superiori a 15.000 €
      - Interventi di imboscimento nelle fasce di completamento previste dal PTCP e negli ambiti di possibile valorizzazione ecologica di cui alla tavola di raccordo rete ecologica e paesaggio, purché di superficie sufficiente a costituire un bosco ai sensi delle definizioni di legge vigenti.
  - Calcolo dell'entità della compensazione: la spesa delle sole opere/lavori dovrà ammontare per ogni metro quadro di bosco trasformato ad almeno "valore del soprassuolo" al m<sup>2</sup> (come indicato da specifico atto della regione) + VAM bosco trasformato secondo specifico computo metrico estimativo. In caso di interventi selvicolturali il rapporto areale minimo sarà comunque di 1:1.
  
- b. Altri:
  - Con compensazione: sono ammessi interventi per la stretta attività di conduzione dei fondi senza realizzazione di alcun manufatto
  - Natura della compensazione:
    - Per importi di inferiori a 4000 € la compensazione avverrà possibilmente e preferibilmente mediante monetizzazione della cifra medesima. La comunità

montana ha facoltà di incentivare tale scelta esonerando i richiedenti dall'obbligo del versamento della maggiorazione del 20%..

- Per importi superiori a 4000 € sono ammesse
  - monetizzazioni calcolate come di seguito con l'aggiunta del 20%.
  - interventi selvicolturali (al netto di spese tecniche di progettazione e DL) da eseguirsi prioritariamente nelle aree indicate nella relativa tavola degli interventi compensativi. I progetti selvicolturali possono comprendere fino al 20% di opere di SIF da realizzarsi con tecniche di ingegneria naturalistica e di recupero viabile.
  - Interventi sulla viabilità agro silvo pastorale e di SIF solo per valori superiori a 15.000€.
  - Interventi di imboscamento nelle fasce di completamento previste dal PTCP e negli ambiti di possibile valorizzazione ecologica di cui alla tavola di raccordo rete ecologica e paesaggio, purché di superficie sufficiente a costituire un bosco ai sensi delle definizioni di legge vigenti.
- Calcolo dell'entità della compensazione: la spesa delle sole opere/lavori dovrà ammontare per ogni metro quadro di bosco trasformato ad almeno "valore del soprassuolo" al m<sup>2</sup> (come indicato da specifico atto della regione) + VAM bosco trasformato secondo specifico computo metrico estimativo. In caso di interventi selvicolturali il rapporto areale minimo sarà comunque di 1:1.

*art 84. Trasformazioni del bosco ordinarie per attività agricole di montagna*

1. Aree boscate nelle quali è possibile la trasformazione unicamente al fine di esercitare le attività agricole proprie del comparto montano ivi comprese quelle agrituristiche.
2. Il limite di trasformazione è fissato nel 1% (49,3ha) del totale boscato di piano sul decennio di validità del piano a far data dalla sua approvazione definitiva.
3. Il limite massimo per singola domanda di trasformazione è fissato in ha 2.
4. L'autorizzazione alla trasformazione di un secondo lotto contiguo ad uno precedentemente già autorizzato non può essere concessa a meno di anni 2 dalla data di ultimazione della precedente a patto comunque che la gestione delle superfici già autorizzate sia perfettamente rispondente alle finalità per le quali è stata concessa e senza che ciò abbia dato luogo a contenziosi di natura ambientale. E' ammesso il conteggio di una quota del 25% di superficie del totale della domanda a "prato arborato" che, ai fini del calcolo delle superfici, viene conteggiato al 50%
5. E' facoltà della Comunità Montana:
  - a. Prescrivere modalità esecutive per la conduzione dei lavori di trasformazione con particolare riferimento alla gestione delle acque superficiali, alla stabilità dei versanti, alla conservazione dei corridoi ecologici e alla tutela di habitat di particolare interesse e di singoli soggetti arborei di

particolare pregio nonché a tempi e modi di esecuzione dei lavori; alla tutela di singoli soggetti arborei di particolare pregio nonché a tempi e modi di esecuzione dei lavori

- b. Richiedere adeguate garanzie fidejussorie a garanzia della buona esecuzione dell'intervento di trasformazione richiesto. Tale garanzia, calcolata sulla base dell'importo di eventuale ricostituzione del bosco nel caso vengano riscontrati abusi rispetto alla finalità ed alle prescrizioni esecutive impartite per l'esecuzione della trasformazione, viene svincolata a fronte della verifica finale dei lavori eseguiti a seguito di domanda inoltrata dal Direttore dei Lavori.
6. Interventi consentiti: Interventi finalizzati alla gestione agricola di montagna, all'agriturismo, alla riqualificazione paesistica, alla gestione di aree di interesse naturalistico e faunistico.
  7. Ai fini della compensazione, in relazione al richiedente si hanno i seguenti casi
    - a. Imprenditori agricoli:
      - Con compensazione minima: sono ammessi interventi finalizzati alla realizzazione di prati e pascoli, frutteti, vigneti e in genere agricoltura a carattere non intensivo quale per esempio, coltivazione piccoli frutti, di ortaggi, di specie officinali ed aromatiche ecc, spazi per l'esercizio delle attività ricreative compatibili e senza manufatti fissi.
        - Natura della compensazione minima:
          - Compensazioni interne all'azienda: opere di recupero del paesaggio agrario quali realizzazione di filari alberati, siepi, muretti a secco, terrazzamenti, manutenzione di sentieri e punti sosta, manutenzione straordinaria e recupero di castagneti da frutto, ripulitura di alvei e canali rientranti nel reticolo idrico minore etc. L'accettazione del progetto è a discrezione dell'amministrazione della Comunità Montana
          - Compensazioni esterne all'azienda: come sopra, secondo priorità della Comunità Montana e fatta salva la disponibilità delle aree
        - Entità della compensazione: la spesa non dovrà risultare superiore al 50% dell'importo definito nelle modalità di cui alle trasformazioni per scopi urbanistici
      - Con compensazione: ad esclusione delle aree ricadenti nei varchi della rete ecologica sono ammessi interventi di costruzione di fabbricati rurali finalizzati a produzione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
        - Natura della compensazione:
          - Per importi inferiori a 4000 € la compensazione avverrà possibilmente e preferibilmente mediante monetizzazione della cifra medesima. La comunità montana ha facoltà di incentivare tale scelta esonerando i richiedenti dall'obbligo del versamento della maggiorazione del 20%.
          - Per importi superiori a 4000 € sono ammesse
            - monetizzazioni calcolate come di seguito con l'aggiunta del 20%;

- interventi/opere selvicolturali da eseguirsi prioritariamente nelle aree indicate nella relativa tavola degli interventi compensativi. I progetti selvicolturali possono comprendere fino al 20% di opere di SIF e di recupero viabile da realizzarsi con tecniche di ingegneria naturalistica.
  - Interventi sulla viabilità agro silvo pastorale e di SIF per valori superiori a 15.000€.
  - Interventi di imboschimento nelle fasce di completamento previste dal PTCP e negli ambiti di possibile valorizzazione ecologica di cui alla tavola di raccordo rete ecologica e paesaggio, purché di superficie sufficiente a costituire un bosco ai sensi delle definizioni di legge vigenti.
- Calcolo dell'entità della compensazione: la spesa delle sole opere/lavori dovrà ammontare per ogni metro quadro di bosco trasformato ad almeno "valore del soprassuolo" al m<sup>2</sup> (come indicato da specifico atto della regione) + VAM bosco trasformato secondo specifico computo metrico estimativo. In caso di interventi selvicolturali il rapporto areale minimo sarà comunque di 1:1.
- Senza compensazione: sono ammessi interventi finalizzati a:
- Realizzazione di prati arborati con mantenimento di almeno 50 soggetti arborei scelte fra Faggio, Quercia, Castagno da frutto, Acero, Frassino, Tiglio, Ciliegio. In caso di assenza di tali soggetti, il proprietario/conducente può, concordando preventivamente l'intervento con la Comunità Montana, introdurre artificialmente tali specie impiegando soggetti pronto effetto e curandone la loro affermazione.
  - fino ad un massimo di 5.000m<sup>2</sup>, qualora l'intervento di trasformazione del bosco sia contemporaneamente:
    - finalizzato all'eliminazione della colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive in terreni agricoli abbandonati da non oltre 30 anni;
    - finalizzato al recupero dell'uso agricolo del terreno, senza ulteriore cambio di destinazione, né realizzazione di edifici di qualsiasi tipo, per almeno 20 anni;
    - ricompreso in aree con destinazione urbanistica "E" (agricola-forestale) di cui alla L. 765/1967 o senza previsioni di trasformazioni urbanistiche ed esterne al tessuto urbano consolidato nei piani di governo del territorio;
    - Qualora un medesimo soggetto presenti due domande differenti, anche in un periodo temporale diversificato, su due lotti contigui con le caratteristiche precedentemente elencate, la cui superficie superi i

5000m<sup>2</sup>, il richiedente sarà tenuto a procedere alla compensazione nelle modalità di cui al punto successivo, per la superficie risultante dalla differenza tra la superficie complessiva dei lotti contigui e quella massima esonerabile.

b. Altri:

- Con compensazione: sono ammessi interventi per la stretta attività di conduzione dei fondi senza realizzazione di alcun manufatto
  - Natura della compensazione:
    - Per importi di inferiori a 4000 € la compensazione avverrà possibilmente e preferibilmente mediante monetizzazione della cifra medesima. La comunità montana ha facoltà di incentivare tale scelta esonerando i richiedenti dall'obbligo del versamento della maggiorazione del 20%.
    - Per importi superiori a 4000 € sono ammesse
      - monetizzazioni calcolate come di seguito con aggiunta del 20%
      - interventi selvicolturali (al netto di spese tecniche di progettazione e DL) da eseguirsi prioritariamente nelle aree indicate nella relativa tavola degli interventi compensativi. L'importo delle opere/lavori può comprendere fino al 20% di opere di SIF da realizzarsi con tecniche di ingegneria naturalistica e di recupero viabile.
      - interventi sulla viabilità agro silvo pastorale e di SIF solo per valori superiori a 15.000€.
      - Interventi di imboscamento nelle fasce di completamento previste dal PTCP e negli ambiti di possibile valorizzazione ecologica di cui alla tavola di raccordo rete ecologica e paesaggio, purché di superficie sufficiente a costituire un bosco ai sensi delle definizioni di legge vigenti.
- Calcolo dell'entità della compensazione: la spesa delle sole opere/lavori dovrà ammontare per ogni metro quadro di bosco trasformato ad almeno "valore del soprassuolo" al m<sup>2</sup> (come indicato da specifico atto della regione) + VAM bosco trasformato secondo specifico computo metrico estimativo. In caso di interventi selvicolturali il rapporto areale minimo sarà comunque di 1:1.

*art 85. Trasformazioni del bosco ordinarie per scopi paesistici*

1. Sono riferite ad aree boscate nelle quali è possibile la trasformazione al fine di esercitare le attività agricole proprie del comparto montano, ivi comprese quelle agrituristiche, finalizzate ad una valorizzazione paesistica delle aree individuate ed alla gestione di aree di interesse naturalistico, turistico ricreativo e faunistico.
2. Il limite di trasformazione è fissato in ha 98 sul decennio di validità del piano a far data dalla sua approvazione definitiva.
3. Il limite massimo per singola domanda di trasformazione è fissato in ha 4.
4. L'autorizzazione alla trasformazione di un secondo lotto contiguo ad uno precedentemente già autorizzato non può essere concessa a meno di anni 2 dalla data di collaudo della precedente a patto comunque che la gestione delle superfici già autorizzate sia perfettamente rispondente alle finalità per le quali è stata concessa e senza che ciò abbia dato luogo a contenziosi di natura ambientale. E' ammesso il conteggio di una quota del 25% di superficie del totale della domanda a "prato arborato" che, ai fini del calcolo delle superfici, viene conteggiato al 50%
5. E' facoltà della Comunità Montana:
  - Prescrivere modalità esecutive per la conduzione dei lavori di trasformazione con particolare riferimento alla gestione delle acque superficiali, alla stabilità dei versanti, *alla tutela di habitat di particolare interesse di conservazione*, alla tutela di singoli soggetti arborei di particolare pregio nonché a tempi e modi di esecuzione dei lavori
  - Richiedere adeguate garanzie fidejussorie a garanzia della buona esecuzione dell'intervento di trasformazione richiesto. Tale garanzia, calcolata sulla base dell'importo di eventuale ricostituzione del bosco nel caso vengano riscontrati abusi rispetto alla finalità ed alle prescrizioni esecutive impartite per l'esecuzione della trasformazione, viene svincolata a fronte della verifica finale dei lavori eseguiti a seguito di domanda inoltrata dal Direttore dei Lavori.
6. Interventi consentiti: interventi finalizzati alla riqualificazione paesistica ed alla gestione di aree di interesse naturalistico, turistico ricreativo e faunistico.
7. In relazione al richiedente si hanno i seguenti casi
  - a. imprenditori agricoli:
    - Senza compensazione: sono ammessi interventi finalizzati a:
      - Realizzazione di prati e pascoli,
      - Realizzazione di prati arborati con mantenimento di almeno 50 soggetti arborei scelte fra Faggio, Quercia, Castagno da frutto, Acero, Frassino, Tiglio, Ciliegio. In caso di assenza di tali soggetti, il proprietario/conducente può introdurle artificialmente impiegando soggetti pronto effetto e curandone la loro affermazione.
  - b. Enti pubblici, Enti Morali, Associazioni ambientaliste
    - Senza compensazione: sono ammessi interventi finalizzati a:

- Apertura e mantenimento di coni visuali e radure a carattere prativo senza dissodamento del suolo
- Realizzazione di prati arborati a scopo turistico-ricreativo e paesistico senza dissodamento del suolo e con mantenimento (o introduzione se assenti dal bosco in trasformazione) di almeno 50 soggetti arborei scelte fra Faggio, Quercia, Castagno da frutto, Acero, Frassino, Tiglio, Ciliegio.

*art 86. Trasformazioni del bosco ordinarie per attività estrattive*

1. Le trasformazioni del bosco finalizzate alla attività estrattiva, comunque coerentemente con gli altri strumenti di pianificazione vigenti, dovranno essere compensate come segue:
  - È sempre ammessa la monetizzazione per compensazioni il cui importo di monetizzazione sia inferiore a 50.000 €
  - Per importi di opere superiori a € 50.000,00, è prioritaria la realizzazione diretta di opere e/o interventi come segue:
    - Interventi di migliona selvicolturale con incidenza massima delle opere di sistemazione idraulico forestale o di sistemazione della viabilità agro silvo pastorale pari al 20%, localizzate entro le superfici di cui alla tavola degli interventi compensativi
    - Interventi di sistemazione idraulico forestali (SIF) o di sistemazione della viabilità agro silvo pastorale, in aree indicate/concordate con la Comunità Montana in base a proprie priorità tecniche.
    - Interventi di imboschimento nelle fasce di completamento previste dal PTCP e negli ambiti di possibile valorizzazione ecologica di cui alla tavola di raccordo rete ecologica e paesaggio, purché di superficie sufficiente a costituire un bosco ai sensi delle definizioni di legge vigenti.
2. Nel periodo di validità del piano, le compensazioni nei termini di cui sopra sono obbligatorie anche nel caso di terreni boscati che abbiano già ottenuto autorizzazione alla trasformazione con compensazione meno onerosa per scopi diversi da quelli per attività estrattiva, come per es. a fini agricoli. In tal caso, gli oneri di compensazione per la trasformazione a finalità estrattiva si intendono decurtati dei costi già precedentemente sostenuti dal beneficiario della trasformazione medesima.
3. Calcolo dell'entità della compensazione: la spesa delle sole opere/lavori dovrà ammontare per ogni metro quadro di bosco trasformato ad almeno "valore del soprassuolo" al m<sup>2</sup> (come indicato da specifico atto della regione) + VAM bosco trasformato secondo specifico computo metrico estimativo. In caso di interventi selvicolturali il rapporto areale minimo sarà comunque di 1:1.

*art 87. Trasformazioni del bosco a carattere speciale*

1. Si definiscono trasformazioni a carattere speciale quelle di cui non è possibile una cartografazione esatta in sede di PIF.
2. In relazione alla tipologia di trasformazione si hanno le seguenti casistiche:



a. Edifici civili singoli, edifici rurali, manufatti d'interesse storico-paesistico non cartografabili

La Comunità Montana, nei boschi non classificati di protezione, può autorizzare ai soli fini paesistici, e pertanto senza possibilità di ulteriori edificazioni, nell'immediato intorno di edifici singoli ad uso residenziale, di edifici d'interesse storico-paesistico e di edifici rurali in uso o in corso di ristrutturazione, in regola con tutte le altre disposizioni urbanistiche e non compresi negli azzonamenti di piano suscettibili di trasformazione, la creazione di radure. Per la realizzazione di tali radure, di superficie massima non superiore a 10 volte la copertura degli edifici nel limite massimo per ogni autorizzazione di m<sup>2</sup> 500 e per un massimo di 5 ha sull'intero periodo di validità del PIF, la Comunità Montana può disporre il rilascio obbligatorio di soggetti arborei/arbustivi di rilevante valore paesaggistico e culturale in relazione al sito. Intorno a tali radure non potranno essere messe in opera recinzioni. Per ogni altra destinazione d'uso diversa da prato o prato arborato, tali superfici mantengono fino alla revisione del PIF, lo status giuridico di bosco. La Comunità Montana può ritirare le autorizzazioni di cui al presente comma imponendo il ripristino della copertura forestale a fronte di una gestione inadeguata e contraria agli scopi che ne hanno permesso la realizzazione.

b. Roccoli

La Comunità Montana, nei boschi non classificati di protezione, può autorizzare a fini paesistici nelle superfici di pertinenza di roccoli esistenti, in regola con tutte le altre disposizioni urbanistiche e non compresi negli azzonamenti di piano suscettibili di trasformazione, la declassazione dallo status giuridico di bosco delle superfici strettamente pertinenti l'attività tradizionale, quali per esempio quelle relative a siepi, bresciane, volte ecc.. A supporto dell'istanza di autorizzazione devono comunque essere prodotte le seguenti documentazioni:

- Estratto catastale e relativa visura che attesti la presenza di un roccolo
- Estratto di PRG/PGT che attesti la presenza del roccolo e delle relative norme (ove esistenti)
- Estratto di cartografia di dettaglio (aerofotogrammetrico comunale/DB topografico)
- Documentazione fotografica attuale
- Identificazione delle superfici da declassificare
- Relazione con descrizione della manutenzione ordinaria o straordinaria

L'autorizzazione si intende resa unicamente per consentire la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto secondo le tecniche dell'arboricoltura finalizzate al mantenimento dell'impianto nella sua caratterizzazione tipica e non costituisce pertanto presunzione di legittimità per ogni altro intervento. La Comunità Montana può ritirare le autorizzazioni di cui al presente comma imponendo il ripristino della copertura forestale a fronte di una gestione inadeguata e contraria agli scopi che ne hanno permesso la realizzazione.

c. Elementi lineari di interesse storico paesistico

Si definiscono elementi lineari di interesse storico paesistico manufatti, infrastrutture o particolari forme del territorio che abbiano uno sviluppo lineare di almeno 50m con un rapporto fra lunghezza e larghezza non inferiore a 10 e la cui importanza storico paesistica sia riconosciuta dagli strumenti urbanistici vigenti o da altri studi cogenti.

Lungo tali elementi, purché, non compresi in aree di protezione potrà essere ammessa la trasformazione del bosco, senza obbligo di compensazione, sulla base di una specifica progettazione di valorizzazione paesistica dell'area e di un piano di manutenzione dell'area almeno quinquennale.

Sono condizioni minime necessarie per la trasformazione di cui al presente punto:

- i. L'evidenza di rilevanza storico-paesistica contenuta negli strumenti urbanistici comunali o in altri studi cogenti;
- ii. Il possesso da parte del richiedente di un titolo reale di godimento delle superficie;
- iii. La presentazione o l'impegno a redigere un piano di manutenzione che garantisca il mantenimento e la valorizzazione dell'area con riferimento alla componente naturale (piante, arbusti) e paesaggistica (coni visuali, punti di sosta, etc)

Lungo gli elementi lineari di cui al presente punto, potranno comunque essere ammessi gli interventi previsti nell'art 55.

d. Viabilità agro silvo pastorale

La realizzazione e l'adeguamento di tracciati di viabilità agro-silvo-pastorale è ammessa secondo le previsioni del presente piano (tav P1 e P2) purché lo stesso tracciato sia inserito nel piano della viabilità agrosilvopastorale nelle modalità previste dalla vigente normativa, con particolare riferimento alla regolamentazione del tracciato.

Il recepimento nel piano VASP delle previsioni di PIF non costituisce variante allo stesso.

Gli interventi di cui al presente paragrafo non sono soggetti a compensazione.

e. Trasformazioni per opere pubbliche, reti di pubblica utilità, d interventi di prevenzione e sistemazione del dissesto idrogeologico

La trasformazione per opere pubbliche è sempre ammessa.

La superficie minima soggetta ad obblighi di compensazione è di 1000m<sup>2</sup> nelle aree non trasformabili e 2.000m<sup>2</sup> in quelle trasformabili. Nel caso in cui nell'intervento siano comprese sia aree trasformabili che non trasformabili la superficie massima esentata dall'obbligo di compensazione è comunque di 2000m<sup>2</sup>.

➤ Natura della compensazione:

- Per importi di inferiori a 4000 € obbligo di monetizzazione della cifra medesima
- Per importi superiori a 4000 € sono ammesse
  - monetizzazioni calcolate come di seguito con aggiunta del 20%
  - interventi/opere selvicolturali da eseguirsi prioritariamente nelle aree indicate nella relativa tavola degli interventi compensativi. I progetti

selvicolturali possono comprendere fino al 20% di opere di SIF e di recupero viabile da realizzarsi con tecniche di ingegneria naturalistica.

- Interventi sulla viabilità agro silvo pastorale e di SIF per valori superiori a 15.000€
  - Interventi di imboscamento nelle fasce di completamento previste dal PTCP e negli ambiti di possibile valorizzazione ecologica di cui alla tavola di raccordo rete ecologica e paesaggio, purché di superficie sufficiente a costituire un bosco ai sensi delle definizioni di legge vigenti.
- Entità della compensazione: la spesa delle sole opere/lavori dovrà ammontare per ogni metro quadro di bosco trasformato ad almeno “valore del soprassuolo” al m<sup>2</sup> (come indicato da specifico atto della regione) + VAM”bosco trasformato secondo specifico computo metrico estimativo. In caso di interventi selvicolturali il rapporto areale minimo sarà comunque di 1:1.

*art 88. Applicazione del disposto di cui all'art 143, comma 4, del DLgs 42/2004*

In forza del valore paesistico del presente Piano di Indirizzo Forestale così come attribuito dall'art 3, comma 2, punto g, della normativa di supporto al PPR entro il PTR, approvato ai sensi della DCR n° 951 del 19 gennaio 2010, con la piena vigenza dei PGT ed in relazione al recepimento entro tali strumenti del disposto di cui al precedente art 79, comma 2, ai sensi dell' art 143, comma 4, DLgs 42/2004 la procedura autorizzativa a fini paesistici, per quanto strettamente riferibile ai beni di cui all'art 142, lettera g del citato DLgs 42/2004, e per quanto di competenza della Comunità Montana, è così semplificata

Boschi di cui al precedente art 82

Non è prescritta alcuna relazione paesistica. L'istanza si limita alla presentazione degli elaborati di cui all'allegato 1

Boschi di cui ai precedenti art 83, 84,

Per la natura areale delle superfici trasformabili ai sensi degli artt 83 e 84, che non ne permette la preventiva valutazione dell'impatto paesistico, la domanda di autorizzazione va corredata, oltre ai documenti di cui all'allegato 1 di un elaborato a scala adeguata all'intervento stesso che identifichi su foto aeree la relativa superficie di trasformazione evidenziando (analisi percettiva) se l'intervento determini l'apertura di coni visuali verso elementi paesaggisticamente degradati. In caso affermativo la Comunità Montana può imporre il mantenimento di una quinta boscata a tutela del paesaggio.

Boschi di cui al precedente art 85,

Per l'intrinseca finalità valorizzativa degli aspetti paesaggistici, non è necessaria alcun elaborato di natura percettiva.

Boschi di cui al precedente art 86,

Non è prescritta alcuna relazione paesistica. L'istanza si limita alla presentazione degli elaborati di cui all'allegato 1 e a quelli già previsti dal Piano Cave della Provincia

Boschi di cui al precedente art 87,

Non è prescritta alcuna relazione paesistica. L'istanza si limita alla presentazione degli elaborati di cui all'allegato 1

*art 89. Concordamento preventivo delle opere di compensazione*

Qualora il richiedente della trasformazione intenda optare per l'esecuzione di interventi compensativi diretti, può richiedere preventivo assenso alla loro esecuzione identificando luogo e natura dell'intervento nonché autorizzazione preventiva della proprietà. La Comunità Montana, previo sopralluogo tecnico, si obbliga a emettere tale preventivo assenso nei termini di 30 gg dalla richiesta fissando le linee di indirizzo tecnico dell'intervento stesso.

*art 90. Elaborati minimi a supporto delle trasformazioni*

1. Per la presentazione dell'istanza di trasformazione sono necessari gli elaborati minimi riportati nell'allegato 1.

*art 91. Suddivisione temporale delle trasformazioni*

1. Ad esclusione delle trasformazioni urbanistiche e per finalità estrattiva, considerando che il piano ha una validità decennale, potranno essere concesse annualmente autorizzazioni alla trasformazione per una superficie totale pari al 10% di quella complessivamente autorizzabile per tipologia di trasformazione.
2. A discrezione dell'ente il precedente limite potrà essere superato in caso la superficie autorizzabile sia strettamente legata dal punto di vista funzionale a quella eccedente
3. Qualora non venga raggiunta la superficie annualmente consentita per tipologia di trasformazione, la rimanenza potrà essere riutilizzata negli anni successivi, in aggiunta alle quote annuali previste.
4. La cumolazione delle rimanenze annuali è consentita unicamente per la medesima tipologia di trasformazione.

*art 92. Localizzazione degli interventi compensativi*

1. All'interno del territorio di validità del presente PIF gli interventi compensativi dovranno di preferenza essere realizzati nelle aree di cui alla tavola della "localizzazione degli interventi compensativi" nelle modalità previste nella tavola degli "interventi" e dal capitolo specifico della relazione. Diverse localizzazioni sono ammesse in forza di specifiche esigenze documentate con relazione tecnica redatta a cura del richiedente ed a firma di agronomo/forestale e riscontrate dal personale della Comunità Montana. Sono comunque sempre ammissibili, purchè adeguatamente motivati e documentati con relazione tecnica a firma di dottore agronomo/forestale, i canonici interventi di miglioria previsti dalle buone pratiche selvicolturali e cioè
  - Nei cedui: sfolli condotti in un'età compresa fra 1/3 e 2/3 del turno
  - Nei cedui da portare verso l'alto fusto ai sensi del vigente PIF o di eventuali piani di assestamento vigenti al momento della richiesta: ripuliture intorno a nuclei di rinnovazione, sfolli in formazioni fino allo stadio di spessina, diradamenti in formazioni allo stadio di perticaia, interventi fitosanitari
  - Nelle fustaie: ripuliture intorno a nuclei di rinnovazione, sfolli in formazioni fino allo stadio di spessina, diradamenti in formazioni allo stadio di perticaia, interventi fitosanitari

2. Le aree soggette ad intervento compensativo non potranno essere soggette a successiva trasformazione per almeno vent'anni. Nelle successive revisioni di piano dovrà quindi essere esclusa la possibilità di trasformare tali aree.
3. I comuni, nell'ambito della propria pianificazione urbanistica, potranno individuare delle aree non boscate da sottoporre ad imboschimento per la realizzazione di corridoi ecologici, fasce perifluviali ed altre formazioni con funzioni naturalistiche, ambientali o di mitigazione paesistica. Qualora tali interventi non siano dovuti per effetto di legislazione specifica, essi potranno essere attuati come interventi compensativi, previo parere favorevole della comunità montana.
4. Gli imboschimenti saranno comunque ammessi come interventi compensativi all'interno delle aree individuate come varchi, corridoi ecologici e fasce di completamento nel PTCP nonché negli ambiti di possibile valorizzazione ecologica.

*art 93. Albo delle opportunità di compensazione*

Con l'approvazione del presente regolamento si istituisce l'albo di opportunità di compensazione. Sono ricompresi in tale albo tutti gli interventi compensativi di cui alla specifica tavola che in relazione al regime di proprietà risultano immediatamente eseguibili. I proprietari delle aree entro le quali sono individuati interventi considerati compensativi possono comunicare alla comunità montana la disponibilità all'esecuzione dello stesso, chiedendo l'iscrizione all'albo delle opportunità di compensazione. La Comunità Montana individua un proprio responsabile per la gestione di tale albo.

*art 94. Inquadramento giuridico delle aree trasformate a finalità agricola, naturalistica e paesistica*

Le superfici agricole derivanti da trasformazioni di cui ai precedenti articoli 83, 84 e 85 assumono immediatamente all'atto dell'autorizzazione alla trasformazione lo status giuridico di "aree agricole" non disponibili a successivi interventi trasformativi di natura urbanistica fino alla loro riclassificazione nell'ambito del PTCP. Nel caso in cui nel periodo di validità del Piano di Indirizzo Forestale si proceda ad edificazione, ancorchè conformemente al PGT, nelle aree trasformate originariamente a finalità agricola, paesistica o naturalistica, è fatto obbligo di procedere alla compensazione del bosco precedentemente trasformato applicando un rapporto di compensazione pari a 1:2.

### **PARTE III: NORME TECNICHE SPECIFICHE DI GESTIONE FORESTALE**

#### **CAPO 1. NOTE INTRODUTTIVE**

Le seguenti disposizioni regolamentari sono quelle per le quali valgono gli obblighi di applicazione di cui all'art 1 del presente regolamento

#### **CAPO 2. Norme generali per i boschi d'alto fusto**

##### *art 95. Tagli successivi*

1. Salvo quanto diversamente indicato per ciascuna categoria forestale e per singola destinazione funzionale, nelle fustaie coetanee trattate a tagli successivi dovranno essere osservate le seguenti norme:
  - a. l'eventuale taglio di preparazione, da effettuarsi quando il bosco è prossimo a maturità, non può interessare un numero di fusti superiore al 25 %;
  - b. il taglio di sementazione, da non eseguirsi prima di 5 anni dal taglio di preparazione, non interesserà un numero di fusti superiore al 50 %; le piante rilasciate dovranno essere i migliori portasemi;
  - c. i tagli secondari o di sgombero non potranno essere eseguiti prima che sia stata assicurata la rinnovazione naturale del bosco; dopo 10 anni, in assenza di rinnovazione, l'ente delegato potrà consentire il taglio di sgombero con successiva rinnovazione artificiale.

##### *art 96. Formazioni di origine artificiale*

Le formazioni boscate classificate "formazioni di origine artificiale" nell'ambito del presente PIF sono equiparate a boschi in forza delle loro condizioni rilevate in campo.

In tutti i boschi classificati "imboschimento" è attuata la gestione a tagli successivi a buche o a raso secondo quanto previsto dal rr 5/2007.

I diradamenti, di norma di tipo basso, possono interessare, in forma libera o geometrica, fino ad un massimo del 50 % dei soggetti presenti.

I tagli di rinnovazione, stante l'impossibilità di raggiungere la rinnovazione naturale del popolamento, vengono sostituiti con tagli raso a piccole buche con rinnovazione artificiale posticipata.

Le buche, salvo diversa e motivata specifica progettuale, non dovranno eccedere 1000 m<sup>2</sup> con un'incidenza massima del 20% sul totale del lotto d'intervento e la rinnovazione artificiale dovrà avere sesto pari ad almeno m 2,5x2,5.

E' sempre ammissibile la "trasformazione selvicolturale" da impianto artificiale con specie alloctone a bosco naturaliforme con specie autoctone.

### **NORME SPECIALI PER I BOSCHI A DESTINAZIONE SELVICOLTURALE "PROTETTIVA"**

#### **CAPO 1. Generalità**

*art 97. Finalità*

La gestione selvicolturale dei boschi di protezione è essenzialmente finalizzata alla tutela idrogeologica con particolare riferimento a

- a. impluvi e nelle valli: a garantire il regolare deflusso delle acque, le naturali dinamiche idrologiche, il contenimento della produzione di sedimento sia diffuso sia per effetto di fenomeni franosi
- b. versanti: a garantire da smottamenti e rotolamenti di massi.
- c. falda acquifera e corpi idrici di fondovalle: a garantire la stabilità della falda ed a creare una fascia filtro che permetta tra l'altro il mantenimento della continuità biologica nelle aree di fondovalle

*art 98. Pubblica utilità indifferibilità ed urgenza*

Nelle aree a destinazione protettiva, gli interventi selvicolturali rivestono caratteri di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza

Le aree boscate intercluse alle precedenti comprese entro m 100 dal loro limite possono essere gestite secondo criteri omogenei a quanto esposto al comma precedente.

**CAPO 2. Norme selvicolturali**

Sezione 3. Faggete

*art 99. Selvicoltura adottata*

Le faggete di protezione andranno di norma gestite con tagli a scelta tesi al mantenimento della copertura del suolo e al contestuale suo alleggerimento.

La soglia diametrica di prelievo è fissata in cm 40.

Il taglio a scelta dovrà di norma e se necessario essere accompagnato da un intervento colturale sull'intera superficie denunciata e comunque, compatibilmente al regime di proprietà, nelle aree all'intorno per almeno m 50 di raggio

Il periodo di curazione, ovvero il tempo intercorso fra un intervento e l'altro, è fissato in minimi anni 7 a condizione comunque che il bosco si presenti a copertura colma.

*art 100. Cure colturali*

Nei popolamenti giovani allo stadio di spessina a copertura completa è ammessa la riduzione massale dei soggetti del 50%

#### Sezione 4. Acero-Tiglio-Frassineti

##### *art 101. Selvicoltura adottata*

Gli Acero-Tiglio-Frassineti di protezione andranno di norma gestiti con tagli a scelta tesi al mantenimento della copertura del suolo e al contestuale suo alleggerimento nel rispetto di una composizione mista.

La soglia diametrica di prelievo è fissata in cm 35.

Il taglio a scelta dovrà di norma e se necessario essere accompagnato da un intervento colturale sull'intera superficie

Il periodo di curazione, ovvero il tempo intercorso fra un intervento e l'altro, è fissato in minimi anni 5 a condizione comunque che il bosco si presenti a copertura colma

##### *art 102. Cure colturali*

Nei popolamenti giovani allo stadio di spessina a copertura completa è ammessa la riduzione massale dei soggetti del 60%

#### Sezione 5. Castagneti

##### *art 103. Selvicoltura adottata*

I Castagneti di protezione andranno gestiti a ceduo matricinato con rilascio di 40 sogg/ha

Il turno minimo è fissato in anni 15.

Le matricine da rilasciare, di 1 solo turno, dovranno essere scelte prioritariamente fra le seguenti specie:

- a. Querce
- b. Faggio
- c. Acero
- d. Tiglio
- e. Frassino
- f. Ciliegio

L'ente delegato può prescrivere il rilascio di soggetti di 2 o più turni delle specie indicate al precedente comma 2 che diano adeguate garanzie di stabilità in relazione alla loro vigoria ed al sito di radicazione.

##### *art 104. Cure colturali*

Le cure colturali consistono in sfolli da eseguire fra l'8° ed il 12° anno con riduzione massale dei polloni del 60%

##### *art 105. Ampiezza delle tagliate*

L'ampiezza massima di ciascuna singola tagliata non deve eccedere ha 4; due tagliate contigue, ovvero distanziate meno di m 50 devono essere realizzate a non meno di 3 anni una dall'altra.

Nel caso di boschi di protezione di versante, la tagliata non dovrà determinare soluzioni di continuità nel bosco. Fra due interventi successivi collocati uno superiormente all'altro dovranno trascorrere almeno 5 anni.



La prescrizione di cui al comma precedente non ha effetto per gli interventi strettamente fitosanitari e per gli interventi necessariamente associati a interventi di recupero di dissesti di ordine idrogeologico.

#### Sezione 6. Orno ostrieti

##### *art 106. Selvicoltura adottata*

Gli Orno ostrieti di protezione andranno gestiti a ceduo matricinato con rilascio di 40 sogg/ha

Il turno minimo è fissato in anni 15.

L'ente delegato può prescrivere il rilascio di soggetti di 2 o più turni che diano adeguate garanzie di stabilità in relazione allo loro vigoria ed al sito di radicazione.

##### *art 107. Cure colturali*

Le cure colturali consistono in sfolli da eseguire fra l'8° ed il 12° anno con riduzione massale dei polloni del 60%

##### *art 108. Ampiezza delle tagliate*

L'ampiezza massima di ciascuna singola tagliata non deve eccedere ha 4; due tagliate contigue, ovvero distanziate meno di m 50 devono essere realizzate a non meno di 3 anni una dall'altra.

Nel caso di boschi di protezione di versante, la tagliata non dovrà determinare soluzioni di continuità nel bosco. Fra due interventi successivi collocati uno superiormente all'altro dovranno trascorrere almeno 5 anni.

La prescrizione di cui al comma precedente non ha effetto per gli interventi strettamente fitosanitari e per gli interventi necessariamente associati a interventi di recupero di dissesti di ordine idrogeologico.

#### Sezione 7. Ontaneti

##### *art 109. Selvicoltura adottata*

Gli ontaneti di protezione andranno gestiti a ceduo composto con rilascio di 90 sogg/ha di cui 2/3 di 1 turno ed 1/3 di 2 turni.

- a. Il turno è fissato in anni 25
- b. Ove presenti, andranno comunque rilasciati i soggetti di Farnia di qualsiasi età e sviluppo purché in buone condizioni fitosanitarie; su tali soggetti possono comunque essere condotti interventi colturali di diradamento.

I filari di larghezza inferiore a m 15 potranno essere gestiti a ceduo semplice

- a. Il turno è fissato in anni 15
- b. Ove presenti, andranno comunque rilasciati i soggetti di Farnia di qualsiasi età e sviluppo purché in buone condizioni fitosanitarie

##### *art 110. Cure colturali*

Le cure colturali sono previste solo per le formazioni areali e consistono in sfolli da eseguire fra il 10° ed il 15° anno con riduzione massale dei polloni del 40%

*art 111. Ampiezza delle tagliate*

Le tagliate non potranno eccedere 10.000 mq accorpati

Fra due tagliate contigue di estensione > mq 5.000 realizzate a meno di 2 anni l'una dall'altra dovrà essere mantenuta una fascia boscata continua di m 25 di larghezza calcolata sulla proiezione delle chiome.

Lungo i filari, lo sviluppo massimo lineare per singola tagliata non dovrà eccedere m 100.

Sezione 8. Querceti e Quercocarpinieti

*art 112. Selvicoltura adottata*

I quercocarpinieti di protezione vengono gestiti con tagli a scelta.

Il diametro di recidibilità è fissato in cm 30

Il taglio deve comunque garantire la permanenza di una copertura boscata non inferiore al 60%, associando allo stesso anche un intervento colturale sull'area all'intorno.

In assenza del Carpino o di altra specie a temperamento sciafilo, si prevede la gestione e fustaia regolare con tagli principali condotti per piccole buche non superiori a 400 mq.

*art 113. Cure colturali*

Le cure colturali consistono in sfolli da condursi fra gli 8÷15 anni con eliminazione massale dei soggetti per una percentuale del 50%

Sezione 9. Saliceti e formazioni igrofile in genere

*art 114. Selvicoltura adottata*

I saliceti vengono governati a ceduo semplice con turno di anni 15

E' fatto obbligo di rilasciare i soggetti di Farnia e di Pioppo bianco eventualmente presenti.

*art 115. Ampiezza delle tagliate*

Le tagliate non potranno eccedere 5.000 mq accorpati

Fra due tagliate contigue di estensione > mq 1.000 realizzate a meno di 2 anni l'una dall'altra dovrà essere mantenuta una fascia boscata continua di m 25 di larghezza calcolata sulla proiezione delle chiome

Lungo i filari, lo sviluppo massimo lineare per singola tagliata non dovrà eccedere m 100

Sezione 10. Robinieti

*art 116. Selvicoltura adottata*

I robinieti di protezione verranno gestiti a ceduo semplice con il solo obbligo di rilascio integrale dei soggetti di specie diverse di diametro > cm 10 e < cm 25.

Il turno è fissato in anni 15.

*art 117. Ampiezza delle tagliate*

Ciascun taglio accorpato non può estendersi per una superficie maggiore di mq 5.000.

Fra due tagliate vicine condotte a meno di anni 3 l'una dall'altra, deve essere mantenuta una fascia boscata di m 25 di separazione.

Sezione 11. Betuleti e Coryleti

*art 118. Selvicoltura adottata*

I coryleti vengono gestiti a ceduo semplice con rilascio delle specie arboree di buone caratteristiche fenotipiche eventualmente presenti.

Il turno è fissato in anni 10

I coryleti che insistono su pendici franose o su aree a terreno superficiale possono andare soggetti a interventi d'ufficio di rinnovo/svecchiamento al fine di garantirne la piena efficienza consolidatrice

*art 119. Ampiezza delle tagliate*

Le tagliate verranno dimensionate caso per caso sulla base delle esigenze di stabilità dell'area.

**NORME SPECIALI PER I BOSCHI A DESTINAZIONE SELVICOLTURALE  
"MULTIFUNZIONALE"**

**CAPO 1. Generalità**

*art 120. Finalità*

La gestione selvicolturale dei boschi multifunzionali è finalizzata a massimizzare la multifunzionalità del bosco con particolare riferimento alla produzione di legname ed alla generica e diffusa tutela idrogeologica.

*art 121. Pubblica utilità indifferibilità ed urgenza*

Nelle aree a destinazione multifunzionale, a fronte di evoluzioni negative del popolamento legate all'abbandono della gestione selvicolturale, gli interventi selvicolturali possono rivestire caratteri di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

La localizzazione di tali aree, comunque non inferiore ad ha 1, deve essere fatta sulla base di un rilievo diretto e su base catastale.

In sede di revisione del Piano, tali aree verranno incluse fra le aree a destinazione protettiva.

**CAPO 2. Norme selvicolturali**

## Sezione 12. Faggete

### *art 122. Selvicoltura adottata*

Le faggete a destinazione multifunzionale verranno avviate verso l'alto fusto e trattate a tagli successivi.

Ricorrendo condizioni di ceduo invecchiato con ceppaie dense e mai diradate, l'avviamento avverrà con selezione di 1÷2 soggetti per ciascuna ceppaia avendo cura di non ridurre la copertura del popolamento a percentuali inferiori al 60%.

Ricorrendo condizioni di fustaia transitoria (selezione dei polloni già avvenuta per via selvicolturale o naturale) con soggetti in genere singoli o doppi sulla ceppaia, di buon portamento, l'intervento si configurerà come diradamento basso misto con prelievo massimo del 40% di soggetti avendo cura che la copertura del soprassuolo non venga ridotta a percentuali inferiori al 60%

I tagli intercalari sopradescritti e perduranti fino all'inizio dei tagli principali dovranno essere fra loro distanziati temporalmente di almeno anni 5, ma non potranno comunque essere condotti in condizioni di bosco rado con percentuali di copertura inferiori a 80%; ricorrendo tali condizioni verranno prescritti interventi di recupero con tagli a buche e rinnovazione artificiale posticipata da mantenere fino ad avvenuta affermazione.

I tagli principali non potranno avvenire prima che il popolamento raggiunga un'età di anni 60; il taglio di sementazione non potrà essere condotto prima che le piante candidate alla disseminazione abbiano raggiunto l'età di anni 80.

### *art 123. Cure colturali*

Le cure colturali, eseguibili in popolamenti a copertura colma, consistono in

- a. sfolli nei popolamenti giovani da eseguire fra il 10° ed il 15° anno con riduzione massale dei polloni del 40%.

### *art 124. Ampiezza delle tagliate*

Gli interventi di diradamento e le cure colturali possono essere condotti senza limiti di superficie; i tagli principali devono essere condotti per superfici massime di m<sup>2</sup> 1000 per buca con un'incidenza media non superiore al 30% della superficie totale d'intervento.

## Sezione 13. Acero-Tiglio-Frassineti

### *art 125. Selvicoltura adottata*

Gli acero-tiglio-frassineti vengono trattati a taglio saltuario con soglia diametrica di prelievo fissata a cm 35.

In condizioni di popolamento coetaniforme con ampia prevalenza di fusti di elevate dimensioni, l'intervento selvicolturale potrà interessare una percentuale massima di fusti pari al 30%.

Fra due interventi successivi dovranno trascorrere almeno 5 anni a condizione che alla data dell'intervento selvicolturale il popolamento si presenti a densità colma.

Sulla base di attente valutazioni ecologiche e selvicolturali che diano adeguate garanzie circa la presenza di ottimi portaseme è possibile effettuare tagli a buche di estensione massima pari a 1000 m<sup>2</sup>.

*art 126. Cure colturali*

Le cure colturali, eseguibili in popolamenti a copertura colma, consistono in sfolli nei popolamenti giovani da eseguire fra l'8° ed il 12° anno con riduzione massale dei polloni del 50%.

Sezione 14. Castagneti

*art 127. Selvicoltura adottata*

I Castagneti a destinazione multifunzionale andranno governati a ceduo composto con rilascio di 150 sogg/ha di cui 100 di età pari a 1 turno e 50 di due o più turni

Il turno è fissato in anni 20

Le matricine da rilasciare dovranno essere scelte prioritariamente fra le seguenti specie:

- I. Querce
- II. Faggio
- III. Acero
- IV. Tiglio
- V. Frassino
- VI. Ciliegio

*art 128. Cure colturali*

Le cure colturali consistono in sfolli da eseguire fra l'8° ed il 10° anno con riduzione massale dei polloni del 60%

*art 129. Ampiezza delle tagliate*

Le tagliate dovranno avere superfici accorpate non superiori a ha 10.

Fra due tagli che si succedono nel tempo a meno di anni 3 uno dall'altro e che complessivamente raggiungano una superficie superiore ad ha 10, dovrà essere mantenuta una fascia boscata minima di m 100.

Fra due tagli che si succedono nel tempo a meno di anni 3 uno dall'altro e che complessivamente raggiungano superfici maggiori di ha 5 dovrà essere mantenuta una fascia boscata di almeno m 50.

Sezione 15. Ontaneti

*art 130. Selvicoltura adottata*

Gli ontaneti a destinazione multifunzionale di estensione areale, andranno governati a ceduo matricinato con rilascio di 25 sogg/ha

- a. Il turno è fissato in anni 20

- b. Ove presenti, andranno comunque rilasciati i soggetti di Farnia di qualsiasi età e sviluppo purché in buone condizioni fitosanitarie; su tali soggetti possono comunque essere condotti interventi colturali di diradamento.

I filari di larghezza inferiore a m 15 andranno gestiti a ceduo semplice

- a. Il turno è fissato in anni 15
- b. Ove presenti, andranno comunque rilasciati i soggetti di Farnia di qualsiasi età e sviluppo purché in buone condizioni fitosanitarie

#### *art 131. Cure colturali*

Le cure colturali sono previste solo per le formazioni areali e consistono in sfolli da eseguire fra il 5° ed il 10° anno con riduzione massale dei polloni del 40%

#### *art 132. Ampiezza delle tagliate*

Le tagliate non potranno eccedere 10.000 mq accorpati

Fra due tagliate contigue di estensione superiore a m<sup>2</sup> 5.000 realizzate a meno di 2 anni l'una dall'altra dovrà essere mantenuta una fascia boscata continua di m 25 di larghezza calcolata sulla proiezione delle chiome.

Lungo i filari, lo sviluppo massimo lineare per singola tagliata non dovrà eccedere m 100.

### Sezione 16. Querceti e Querco-carpineti

#### *art 133. Selvicoltura adottata*

I querco-carpineti vengono trattati a tagli successivi secondo quanto fissato all'art. 40.

#### *art 134. Cure colturali*

Le cure colturali consistono in:

- a. Succisione nel novellame di neoinsediamento a seguito di taglio di sementazione; l'intervento deve essere preventivamente concordato con la Comunità Montana e deve essere supportato da adeguata garanzia di risultato eventualmente prevedendo anche l'esecuzione di rinfoltimento.
- b. Ripuliture del novellame agli stadi giovanili
- c. Sfolli con prelievo massale fino al 50% dei soggetti

#### *art 135. Ampiezza delle tagliate*

I tagli principali – preparazione, sementazione e sgombero - non potranno eccedere mq 10.000 ciascuno

## Sezione 17. Saliceti e formazioni igrofile in genere

### *art 136. Selvicoltura adottata*

I saliceti vengono gestiti a ceduo semplice con turno di anni 15

### *art 137. Ampiezza delle tagliate*

Le tagliate non potranno eccedere 10.000 mq accorpati

Fra due tagliate contigue di estensione superiore a m<sup>2</sup> 5.000 realizzate a meno di 2 anni l'una dall'altra dovrà essere mantenuta una fascia boscata continua di m 25 di larghezza calcolata sulla proiezione delle chiome

Lungo i filari, lo sviluppo massimo lineare per singola tagliata non dovrà eccedere m 100.

## Sezione 18. Robinieti

### *art 138. Selvicoltura adottata*

I robinieti produttivo-protettivi verranno governati a ceduo semplice con il solo obbligo di rilascio integrale dei soggetti di specie diverse di diametro > cm 10 e < cm 35.

L'asporto delle piante di specie diversa dalla Robinia di diametro superiore o uguale a cm 20 è soggetto ad autorizzazione esplicita e, nel caso di progetti di taglio, a specifica martellata

Il turno è fissato in anni 20.

### *art 139. Ampiezza delle tagliate*

Ciascun taglio accorpati non può estendersi per una superficie maggiore di ha 10

Fra due tagliate vicine condotte a meno di anni 3 l'una dall'altra, deve essere mantenuta una fascia boscata di m 50 di separazione.

## Sezione 19. Orno-ostryeti

### *art 140. selvicoltura adottata*

Gli Orno-ostryeti vengono gestiti a ceduo matricinato con rilascio di 40 matricine ad ettaro prioritariamente scelte, fra specie quercine e carpino nero.

Il turno è fissato in anni 15

### *art 141. Ampiezza delle tagliate*

Ciascun taglio accorpati non potrà estendersi per una superficie maggiore di ha 1

Fra due tagliate vicine condotte a meno di anni 3 una dall'altra deve essere mantenuta una fascia boscata di m 25 di separazione.

## Sezione 20. Pinete di Pino Silvestre

### *art 142. Selvicoltura adottata*

La pineta di Pino silvestre viene trattata a taglio raso con riserva di portaseme. Il turno di maturità è fissato in anni 60.

I tagli intercalari, diradamenti, vengono eseguiti ogni 7-12 anni in relazione al raggiungimento della completa copertura delle chiome; l'intervento si configura come diradamento basso di forte intensità e deve tendere all'isolamento completo delle chiome dei soggetti da rilasciare

Il taglio del ceduo associato alla pineta può essere eseguito indipendentemente dal diradamento sul popolamento di pino con la sola esclusione del taglio di sementazione cui si deve obbligatoriamente associare il taglio del ceduo.

L'intervento selvicolturale nelle pinete di Pino silvestre deve sempre essere associato ad un piedilista di martellata con esclusione del solo caso in cui l'intervento riguardi unicamente la componente a ceduo nel qual caso valgono le normali regole relativamente a relazioni e progetti di taglio

### *art 143. Cure colturali*

Le normali cure colturali alla Pineta di Pino silvestre consistono in:

- a. Ripuliture nei novelleti
- b. Sfolli nei giovani impianti (spessine, giovane fustaie) con prelievo massale, in condizioni ordinarie di densità, di circa il 50 % dei soggetti.

### *art 144. Ampiezza delle tagliate*

Gli interventi di diradamento e le cure colturali possono essere condotti senza limiti di superficie; il taglio di sementazione deve essere condotto per superfici massime di m<sup>2</sup> 5000 per buca con un'incidenza media non superiore al 50% della superficie totale d'intervento.

## **NORME SPECIALI PER I BOSCHI A DESTINAZIONE SELVICOLTURALE “PRODUTTIVA”**

### **CAPO 1. Generalità**

#### *art 145. Finalità*

La gestione selvicolturale dei boschi produttivi è finalizzata a massimizzare la produzione di legname in quanto su tali superfici è del tutto marginale e residuale il rischio di innesco di dissesti idrogeologici.

### **CAPO 2. Norme selvicolturali**

## Sezione 21. Faggete

### *art 146. Selvicoltura adottata*

Le faggete a destinazione produttiva verranno avviate verso l'alto fusto e trattate a tagli successivi.



Ricorrendo condizioni di ceduo invecchiato con ceppaie dense e mai diradate, l'avviamento avverrà con selezione di 1÷2 soggetti per ciascuna ceppaia avendo cura di non ridurre la copertura del popolamento a percentuali inferiori al 60%.

Ricorrendo condizioni di fustaia transitoria (selezione dei polloni già avvenuta per via selvicolturale o naturale) con soggetti in genere singoli o doppi sulla ceppaia, di buon portamento, l'intervento si configurerà come diradamento basso misto con prelievo massimo del 40% di soggetti avendo cura che la copertura del soprassuolo non venga ridotta a percentuali inferiori al 60%

I tagli intercalari sopradescritti e perduranti fino all'inizio dei tagli principali dovranno essere fra loro distanziati temporalmente di almeno anni 5 ma non potranno comunque essere condotti in condizioni di bosco rado con percentuali di copertura inferiori a 80%; ricorrendo tali condizioni verranno prescritti interventi di recupero con tagli a buche e rinnovazione artificiale posticipata da mantenere fino ad avvenuta affermazione.

I tagli principali non potranno avvenire prima che il popolamento raggiunga un'età di anni 60; il taglio di sementazione non potrà essere condotto prima che le piante candidate alla disseminazione abbiano raggiunto l'età di anni 80.

#### *art 147. Cure colturali*

Le cure colturali, eseguibili in popolamenti a copertura colma, consistono in

- a. sfolli nei popolamenti giovani da eseguire fra il 10° ed il 15° anno con riduzione massale dei polloni del 40%.

#### *art 148. Ampiezza delle tagliate*

Gli interventi di diradamento e le cure colturali possono essere condotti senza limiti di superficie; il taglio di sementazione deve essere condotto per superfici massime di m<sup>2</sup> 2500 per buca con un'incidenza media non superiore al 50% della superficie totale d'intervento.

### **Sezione 22. Acero-Tiglio-Frassineti**

#### *art 149. Selvicoltura adottata*

Gli acero-tiglio-frassineti vengono trattati a taglio saltuario con soglia diametrica di prelievo fissata a cm 40.

In condizioni di popolamento coetaniforme con ampia prevalenza di fusti di elevate dimensioni, l'intervento selvicolturale potrà interessare una percentuale massima di fusti pari al 30%.

Fra due interventi successivi dovranno trascorrere almeno 5 anni a condizione che alla data dell'intervento selvicolturale il popolamento si presenti a densità colma.

Sulla base di attente valutazioni ecologiche e selvicolturali che diano adeguate garanzie circa la presenza di ottimi portaseme è possibile effettuare tagli a buche di estensione massima pari a 1000 m<sup>2</sup>.

*art 150. Cure colturali*

Le cure colturali, eseguibili in popolamenti a copertura colma, consistono in sfolli nei popolamenti giovani da eseguire fra l'8° ed il 12° anno con riduzione massale dei polloni del 50%.

Sezione 23. Castagneti

*art 151. Selvicoltura adottata*

I Castagneti a destinazione produttiva vengono gestiti a ceduo matricinato con rilascio di 40 sogg/ha

Il turno è fissato in anni 25

Le matricine da rilasciare, di 1 solo turno, dovranno essere scelte prioritariamente fra le seguenti specie:

- g. Querce
- h. Faggio
- i. Acero
- j. Tiglio
- k. Frassino
- l. Ciliegio

L'ente delegato può prescrivere il rilascio di soggetti di 2 o più turni delle specie indicate al precedente comma 2 che diano adeguate garanzie di stabilità in relazione allo loro vigoria ed al sito di radicazione.

*art 152. Cure colturali*

Le cure colturali consistono in sfolli da eseguire fra l'8° ed il 10° anno con riduzione massale dei polloni del 60%

*art 153. Ampiezza delle tagliate*

Le tagliate dovranno avere superfici accorpate non superiori a ha 10.

Fra due tagli che si succedono nel tempo a meno di anni 3 uno dall'altro e che complessivamente raggiungano una superficie superiore ad ha 10, dovrà essere mantenuta una fascia boscata minima di m 100.

Fra due tagli che si succedono nel tempo a meno di anni 3 uno dall'altro e che complessivamente raggiungano superfici maggiori di ha 5 dovrà essere mantenuta una fascia boscata di almeno m 50.

Sezione 24. Orno ostrieti

*art 154. Selvicoltura adottata*

Gli Orno ostrieti a destinazione produttiva vengono gestiti a ceduo matricinato con rilascio di 40 sogg/ha

Il turno è fissato in anni 25

L'ente delegato può prescrivere il rilascio di soggetti di 2 o più turni che diano adeguate garanzie di stabilità in relazione allo loro vigoria ed al sito di radicazione.

*art 155. Cure colturali*

Le cure colturali consistono in sfolli da eseguire fra l'8° ed il 10° anno con riduzione massale dei polloni del 60%

*art 156. Ampiezza delle tagliate*

Le tagliate dovranno avere superfici accorpate non superiori a ha 10.

Fra due tagli che si succedono nel tempo a meno di anni 3 uno dall'altro e che complessivamente raggiungano una superficie superiore ad ha 10, dovrà essere mantenuta una fascia boscata minima di m 100.

Fra due tagli che si succedono nel tempo a meno di anni 3 uno dall'altro e che complessivamente raggiungano superfici maggiori di ha 5 dovrà essere mantenuta una fascia boscata di almeno m 50.

Sezione 25. Ontaneti

*art 157. Selvicoltura adottata*

Gli ontaneti a destinazione produttiva di estensione areale, andranno governati a ceduo matricinato con rilascio di 25 sogg/ha

- a. Il turno è fissato in anni 20
- b. Ove presenti, andranno comunque rilasciati i soggetti di Farnia di qualsiasi età e sviluppo purché in buone condizioni fitosanitarie; su tali soggetti possono comunque essere condotti interventi colturali di diradamento.

I filari di larghezza inferiore a m 15 andranno gestiti a ceduo semplice

- a. Il turno è fissato in anni 15
- b. Ove presenti, andranno comunque rilasciati i soggetti di Farnia di qualsiasi età e sviluppo purché in buone condizioni fitosanitarie

*art 158. Cure colturali*

Le cure colturali sono previste solo per le formazioni areali e consistono in sfolli da eseguire fra il 5° ed il 10° anno con riduzione massale dei polloni del 40%

*art 159. Ampiezza delle tagliate*

Le tagliate non potranno eccedere 25.000 m<sup>2</sup>accorpate

Fra due tagliate contigue di estensione superiore a m<sup>2</sup> 10.000 realizzate a meno di 2 anni l'una dall'altra dovrà essere mantenuta una fascia boscata continua di m 25 di larghezza calcolata sulla proiezione delle chiome.

Lungo i filari, lo sviluppo massimo lineare per singola tagliata non dovrà eccedere m 100.

## Sezione 26. Querceti e Querco-carpineti

### *art 160. Selvicoltura adottata*

I querco-carpineti vengono trattati a tagli successivi. In presenza di portaseme già produttivi e sulla base di adeguate valutazioni ecologiche e selvicolturali, è possibile il trattamento a buche di superficie massima pari a 1000 m<sup>2</sup>

### *art 161. Cure colturali*

Le cure colturali consistono in:

- a. Succisione nel novellame di neoinsediamento a seguito di taglio di sementazione; l'intervento deve essere preventivamente concordato con la Comunità Montana e deve essere supportato da adeguata garanzia di risultato eventualmente prevedendo anche l'esecuzione di rinfoltimento.
- b. Ripuliture del novellame agli stadi giovanili
- c. Sfolli con prelievo massale fino al 50% dei soggetti

### *art 162. Ampiezza delle tagliate*

I tagli principali – preparazione, sementazione e sgombero - non potranno eccedere mq 10.000 ciascuno

## Sezione 27. Saliceti e formazioni igrofile in genere

### *art 163. Selvicoltura adottata*

I saliceti vengono gestiti a ceduo semplice con turno di anni 15

### *art 164. Ampiezza delle tagliate*

Le tagliate non potranno eccedere 10.000 mq accorpati

Fra due tagliate contigue di estensione superiore a m<sup>2</sup> 5.000 realizzate a meno di 2 anni l'una dall'altra dovrà essere mantenuta una fascia boscata continua di m 25 di larghezza calcolata sulla proiezione delle chiome

Lungo i filari, lo sviluppo massimo lineare per singola tagliata non dovrà eccedere m 100.

## Sezione 28. Robinieti

### *art 165. Selvicoltura adottata*

I robinieti a destinazione produttiva vengono gestiti a ceduo semplice.

Il turno è fissato in anni 15

E' fatto obbligo di rilasciare sistematicamente tutti i soggetti arborei da seme non di Robinia in buone condizioni vegetative di diametro superiore a cm 15, fatta salva la possibilità di procedere a diradamento, previa martellata, dei nuclei più densi.

*art 166. Ampiezza delle tagliate*

Ciascun taglio accorpato non può estendersi per una superficie maggiore di ha 10

Fra due tagliate vicine condotte a meno di anni 3 l'una dall'altra, deve essere mantenuta una fascia boscata di m 50 di separazione

*Sezione 29. Pinete di Pino Silvestre*

*art 167. Selvicoltura adottata*

La pineta di Pino silvestre viene trattata a taglio raso con riserva di portaseme. Il turno di maturità è fissato in anni 80.

I tagli intercalari, diradamenti, vengono eseguiti ogni 10 anni in relazione al raggiungimento della completa copertura delle chiome; l'intervento si configura come diradamento basso di forte intensità e deve tendere all'isolamento completo delle chiome dei soggetti da rilasciare

Il taglio del ceduo associato alla pineta può essere eseguito indipendentemente dal diradamento sul popolamento di pino con la sola esclusione del taglio di sementazione cui si deve obbligatoriamente associare il taglio del ceduo.

L'intervento selvicolturale nelle pinete di Pino silvestre deve sempre essere associato ad un piedilista di martellata con esclusione del solo caso in cui l'intervento riguardi unicamente la componente a ceduo nel qual caso valgono le normali regole relativamente a relazioni e progetti di taglio

*art 168. Cure colturali*

Le normali cure colturali alla Pineta di Pino silvestre consistono in:

- c. Ripuliture nei novelletti
- d. Sfolli nei giovani impianti (spessine, giovane fustaie) con prelievo massale, in condizioni ordinarie di densità, di circa il 50 % dei soggetti.

*art 169. Ampiezza delle tagliate*

Gli interventi di diradamento e le cure colturali possono essere condotti senza limiti di superficie; il taglio di sementazione deve essere condotto per superfici massime di m<sup>2</sup> 5000 per buca con un'incidenza media non superiore al 50% della superficie totale d'intervento.

### Sezione 30. Rimboschimenti

#### *art 170. Linee di indirizzo selvicolturale*

Per rimboschimenti condotti con specie non autoctone o fuori zona, verranno condotti interventi colturali nel rispetto delle norme generali per i boschi d'alto fusto; sono sempre ammessi interventi di trasformazione per indirizzare il popolamento verso composizioni naturaliformi

### Sezione 31. Impianti produttivi

#### *art 171. Criteri generali di gestione*

I popolamenti individuati nell'ambito del presente piano come "impianti produttivi" non sono assimilati a boschi.

## **CAPO 3. NORME SPECIALI PER I BOSCHI A DESTINAZIONE SELVICOLTURALE MULTIFUNZIONALE CON ATTITUDINE "STORICO-PAESISTICA"**

### Sezione 32. Generalità

#### *art 172. Finalità*

1. La gestione selvicolturale dei boschi a destinazione multifunzionale con attitudine storico-paesistica, identificati nell'apposito elaborato di piano, è finalizzata a supportare e valorizzare un bene principale riconducibile a emergenze di tipo paesaggistico, storico o culturale.
2. Nelle aree di interesse paesistico, data la preminente destinazione di tutela del paesaggio a supporto di elementi di interesse storico e culturale, gli interventi selvicolturali rivestono caratteri di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

#### *art 173. Gestione*

1. Per il prevalente interesse pubblico che tali formazioni rivestono, la gestione di tali boschi secondo gli indirizzi generali di cui all'art. 177, è vincolante nel caso che la gestione avvenga per opera di soggetti pubblici, enti morali, fondazioni, associazioni culturali, associazioni ambientaliste.

### Sezione 33. Norme selvicolturali

#### *art 174. Indirizzi selvicolturali generali*

1. Le formazioni a destinazione multifunzionale con attitudine storico-paesistica che non vengano trasformate se ammesso dal presente piano, devono essere indirizzate verso la fustaia sulla base di prescrizioni tecniche progettuali ed eventualmente di piani di assestamento di gestione.
2. Il piano dovrà comunque indirizzare il popolamento verso composizioni coerenti con la finalità ed il valore dell'area anche prevedendo, se adeguatamente motivato in sede storica e culturale, l'impiego di specie non autoctone.

3. In assenza di tale progettazione o pianificazione, gli interventi ammissibili sono quelli previsti per i boschi a destinazione multifunzionale.

#### **CAPO 4. NORME SPECIALI PER I BOSCHI A DESTINAZIONE SELVICOLTURALE MULTIFUNZIONALE CON ATTITUDINE “TURISTICA-RICREATIVA”.**

##### Sezione 34. Generalità

###### *art 175. Finalità*

1. La gestione selvicolturale dei boschi a destinazione multifunzionale con attitudine turistico-ricreativa, identificati nell'apposito elaborato di piano, è finalizzata all'esercizio di attività di supporto alla ricettività turistica

###### *art 176. Gestione*

1. Per il prevalente interesse pubblico che tali formazioni rivestono, la gestione di tali boschi secondo gli indirizzi generali di cui all'art. 180, è vincolante nel caso che la gestione avvenga per opera di aziende agrituristiche, attività ricettive in genere, soggetti pubblici, enti morali, fondazioni, associazioni culturali, associazioni ambientaliste.

##### Sezione 35. Norme selvicolturali

###### *art 177. Indirizzi selvicolturali generali*

1. Le formazioni turistico-ricreative che non vengano trasformate se ammesso dal presente piano, devono essere indirizzate verso la fustaia sulla base di prescrizioni tecniche progettuali ed eventualmente di piani di assestamento di gestione.
2. In assenza di tale progettazione o pianificazione, gli interventi ammissibili sono quelli previsti per i boschi a destinazione multifunzionale

#### **CAPO 5. NORME SPECIALI PER I BOSCHI A DESTINAZIONE “NATURALISTICA”**

##### Sezione 36. Generalità

###### *art 178. Indirizzi gestionali*

Le formazioni forestali a destinazione naturalistica vengono di norma gestite secondo gli indirizzi tecnico-selvicolturali dei boschi a destinazione multifunzionale qualora non specificatamente lasciate a libera evoluzione; tali prescrizioni possono essere modificate ed integrate sulla base di un eventuale piano di gestione naturalistica che assume valore pari ai piani di assestamento di gestione.

#### **NORME FINALI**

*art 179. Sostituzione*

Il presente regolamento, introducendo norme forestali difformi da quelle regionali sarà sottoposto a specifica approvazione della Regione Lombardia a seguito della quale sostituirà le norme forestali generali in vigore a scala regionale.

*art 180. Sanzioni*

Le infrazioni alle presenti norme sono sanzionate sulla base delle specifiche norme regionali

*art 181. Norme finali e transitorie*

1. Una volta adottato dall'Ente Forestale il presente PIF assume, nelle more dell'approvazione finale, valore regolamentare d'indirizzo per quanto inerente le superfici forestali non trasformabili. Nel medesimo periodo intercorrente fra l'adozione e la sua approvazione finale valgono altresì le specifiche di cui all'art 92 del presente regolamento.
2. Con riferimento al cantiere in corso del tracciato di ferrovia Arcisate-Stabio, del quale non è stato possibile oggi valutare la reale incidenza in termini di trasformazione del bosco, la Comunità Montana nel periodo compreso fra la fine dei lavori e il suo collaudo, eseguirà un rilievo teso ad accertare la perimetrazione delle aree effettivamente trasformate e ad aggiornare di conseguenza la tavola d'uso del suolo del presente piano.

*art 182. Allegati*

Costituiscono parte integrante del presente regolamento i seguenti allegati:

**ALLEGATO n°1: elaborati tecnici minimi a supporto delle domande di trasformazione dei boschi**

<b>Trasformazioni urbanistiche (art 82)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Domanda di trasformazione con indicazione della superficie da trasformare</li><li>➤ Localizzazione su cartografia comunale</li><li>➤ Localizzazione su CTR 1:10.000</li><li>➤ Confronto con previsioni di PIF</li><li>➤ Se si opta per l'intervento diretto<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Progetto esecutivo di compensazione completo<ul style="list-style-type: none"><li>○ Bozza di calcolo delle compensazioni dovute</li><li>○ Elaborati grafici<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Estratto di PIF, eventualmente anche ingrandito al 5.000</li><li>▪ Estratto catastale</li><li>▪ Autorizzazione della proprietà</li><li>▪ Eventuali altre autorizzazioni amministrative dovute</li><li>▪ Opere di SIF complete di ogni particolare</li><li>▪ Computo metrico e stima dei lavori sulla base del prezzario regionale e, per le voci mancanti, di specifica analisi prezzi</li><li>▪ Capitolato prestazionale</li><li>▪ Cronoprogramma</li><li>▪ Piano di sicurezza (se dovuto)</li><li>▪ Indicazione nominale del Direttore Lavori</li></ul></li></ul></li></ul></li><li>➤ Aspetti paesistici: nessun elaborato in caso di avvenuto recepimento del PIF entro PGT vigenti</li></ul>	Obbligo di DL per <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Opere/lavori di compensazione</li></ul>
---	--	---



REGOLAMENTO ATTUATIVO

<p><b>Trasformazioni per attività agricole di collina (art 83)</b></p>	<p><u>Senza compensazione</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Domanda di trasformazione con indicazione della superficie da trasformare</li> <li>➤ Localizzazione su cartografia comunale</li> <li>➤ Localizzazione su CTR 1:10.000</li> <li>➤ Confronto con previsioni di PIF</li> </ul> <p><u>Per compensazioni ordinarie</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Come trasformazioni urbanistiche</li> </ul> <p><u>Per compensazioni minime</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Come trasformazioni urbanistiche più attestato requisiti di imprenditore agricolo e localizzazione a scala di dettaglio dei lavori se internamente all'azienda</li> </ul>	<p>Obbligo di DL per</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Opere/lavori di compensazione</li> </ul>
<p><b>Trasformazioni per attività agricole di montagna (art 84)</b></p>	<p>Come per <i>attività agricole di collina</i></p>	<p>Obbligo di DL per</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Opere/lavori di compensazione</li> </ul>
<p><b>Trasformazioni per scopi paesistici (art 85)</b></p>	<p><u>Senza compensazione</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Domanda di trasformazione con indicazione della superficie da trasformare</li> <li>➤ Localizzazione su cartografia comunale</li> <li>➤ Localizzazione su CTR 1:10.000</li> </ul> <p>Confronto con previsioni di PIF</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Aspetti paesistici: Nessun elaborato</li> </ul>	
<p><b>Trasformazioni per attività estrattive (art 86)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Come trasformazioni urbanistiche più             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ estratto di piano cave vigente</li> <li>○ concessione di coltivazione di cava</li> <li>○ eventuali lotti stralcio</li> </ul> </li> </ul>	<p>Obbligo di DL per</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Opere/lavori di compensazione</li> </ul>
<p><b>Per trasformazioni del bosco a carattere speciale (art 87)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Domanda di trasformazione con indicazione della superficie da trasformare</li> <li>➤ Localizzazione su aerofotogrammetrico comunale</li> <li>➤ Localizzazione su CTR 1:10.000</li> <li>➤ Estratto catastale e relativa visura che attesti la presenza di un edificio rurale/roccolo</li> <li>➤ Estratto di PRG/PGT che attesti la presenza del roccolo e delle relative norme (ove esistenti)</li> <li>➤ Estratto di cartografia comunale con localizzazione del manufatto</li> <li>➤ Localizzazione nel PIF e attestazione che non trattasi di bosco di protezione</li> <li>➤ Documentazione fotografica attuale</li> <li>➤ Identificazione delle superfici da declassificare</li> </ul> <p>Relazione con descrizione della manutenzione ordinaria o straordinaria</p>	

**ALLEGATO n°2: elenco delle specie autoctone impiegabili per la realizzazione degli interventi compensativi**

All'interno dell'elenco sono inserite specie, quali ad esempio il Castagno e la Robinia che, sebbene non autoctone, sono ormai parte integrante da secoli delle cenosi forestali della valle, e che si sono dimostrate ben adattate rispetto ai condizioni climatiche del territorio, nonché ben inserite all'interno dell'economia locale.

Nome Italiano	Nome scientifico	habitus	Regione		Stazione			
			Collina	Montagna	Caldo secco	Caldo umido	Fresco secco	Fresco umido
Acer campestre	Acer campestre	AL	X	X	X	X		
Acer riccio	Acer platanoides	AL		X				X
Acer di monte	Acer pseudoplatanus	AL	X	X				X
Ontano nero	Alnus glutinosa	AL	X	X		X		X

REGOLAMENTO ATTUATIVO

Betulla	Betula pendula	AL		X	X	X		
Betulla	Betula pubescens	AL		X	X	X		
Carpino bianco	Carpinus betulus	AL	X			X		
Castagno	Castanea sativa	AL	X	X		X		X
Bagolaro	Celtis australis	AL	X	X	X			
Faggio	Fagus sylvatica	AL						X
Frassino maggiore	Fraxinus excelsior	AL	X	X		X		X
Orniello	Fraxinus ornus	AL	X	X	X		X	
Noce comune	Juglans regia	AL				X		X
Carpino nero	Ostrya carpinifolia	AL		X	X	X	X	
Pino silvestre	Pinus sylvestris	AL	X	X	X			
Platano	Platanus orientalis	AL	X	X		X		X
Platano	Platanus x acerifolia	AL	X	X		X		X
Pioppo bianco	Populus alba	AL	X			X		X
Pioppo nero	Populus nigra	AL	X			X		X
Pioppo tremolo	Populus tremula	AL		X	X	X	X	
Ciliegio	Prunus avium	AL	X	X		X		X
Pado	Prunus padus	AL	X			X		X
Cerro	Quercus cerris	AL	X	X		X		
Leccio	Quercus ilex	AL	X		X	X		
Rovere	Quercus petraea	AL	X	X		X		X
Roverella	Quercus pubescens	AL		X	X		X	
Farnia	Quercus robur	AL	X			X		
Robinia	Robinia pseudoacacia	AL	X	X		X		X
Salice bianco	Salix alba	AL	X			X		X
Tasso	Taxus baccata	AL	X	X		X		X
Tiglio selvatico	Tilia cordata	AL	X	X	X			X
Tiglio argentato	Tilia heterophylla	AL	X	X	X			X
Tiglio nostrano	Tilia platyphyllos	AL	X	X	X			X
Olmo montano	Ulmus glabra	AL	X	X		X		X
Olmo campestre	Ulmus minor	AL				X		X
Pero corvino	Amelanchier ovalis	AR	X	X	X		X	
Crespino	Berberis vulgaris	AR	X	X	X			
Corniolo	Cornus mas	AR	X	X	X			
Sanguinella	Cornus sanguinea	AR	X	X		X		X
Nocciolo	Corilus avellana	AR	X	X	X		X	
Biancospino	Crataegus monogyna	AR	X	X	X	X	X	X
Fusaggine	Euonymus europaeus	AR	X	X		X		X
Frangola	Frangula alnus	AR	X	X		X		X
Agrifoglio	Ilex aquifolium	AR	X	X	X	X		
Ginepro comune	Juniperus communis	AR	X	X	X			

REGOLAMENTO ATTUATIVO

Maggiociondolo	Laburnum anagyroides	AR	X	X	X			
Ligustro	Ligustrum vulgare	AR	X	X	X			
Melo selvatico	Malus sylvestris	AR	X	X		X		
Ramno alpino	Rhamnus alpinus	AR		X	X		X	
Spinocervino	Rhamnus catharticus	AR	X	X	X			
Rosa	Rosa canina, agrestis, arvensis, gallica, pendulina, rubiginosa, sempervirens	AR	X	X	X			
Salice	Salix spp	AR	X	X		X		X
Sambuco	Sambucus nigra	AR	X	X		X		
Sambuco rosso	Sambucus racemosa	AR		X				X
Sorbo montano	Sorbus aria	AR		X	X	X		X
Sorbo degli uccellatori	Sorbus aucuparia	AR		X	X	X		X
Ciavardello	Sorbus torminalis	AR		X	X	X		X
Ginestra dei carbonai	Sarothamnus scoparius	AR	X	X	X			
Ginestra odorosa	Spartium junceum	AR	X	X	X			
Lantana	Viburnum lantana	AR	X	X		X		
Pallon di maggio	Viburnum opulus	AR	X	X				X